



Dal primo lockdown alla seconda ondata del Covid, un anno terribile per i cittadini e molti gli interventi necessari del Governo



Guardiamo al futuro

ANTONIO BARILE
Presidente Patronato INAC

Quest'anno ricorrono i cinquant'anni dal riconoscimento del Patronato Inac da parte del ministero del Lavoro, anche se la sua nascita vera e propria risale al 1957 ad opera di Emilio Sereni, storico dell'agricoltura, partigiano e presidente dell'Alleanza dei Contadini.

Quella dell'Inac è stata una lunga storia d'impegno per il conseguimento dei diritti sociali del mondo agricolo e di tutti i cittadini. Ha visto negli anni migliaia di uomini e donne impegnati negli uffici e nelle contrade più sperdute affinché i diritti fossero concretamente fruiti, animati da un sentire profondo per i problemi della gente. Sempre consapevoli che un diritto non conosciuto e non goduto è un danno grave al diritto di cittadinanza.

Nella mia lunga esperienza ho incontrato tantissimi collaboratori e volontari nell'Inac sempre ansiosi, non solo di "servire" ma anche di essere promotori di idee, iniziative e proposte per acquisire nuovi diritti. La riconoscenza dei cittadini la

Continua nello Speciale all'interno

DINO SCANAVINO
Presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani

Sono particolarmente felice di fare gli auguri di compleanno all'Inac, dopo 50 anni dedicati al supporto, alla tutela e all'assistenza di lavoratori e pensionati su tutto il territorio italiano. In questo mezzo secolo di lavoro, Inac ha svolto una funzione essenziale nelle aree rurali, in un quadro generale di scarsa disponibilità dei servizi sociali, diventando il punto di riferimento fra i cittadini, la Pubblica amministrazione e gli enti previdenziali. Nella sua attività diffusa in tutto il Paese, il Patronato Inac ha contribuito a dare valore al territorio, da sempre perno dell'azione sindacale di Cia, svolgendo la funzione sociale di veicolo essenziale di solidarietà.

I patronati sono, dunque, il più valido alleato del cittadino rispetto alla burocrazia pubblica che diventa, spesso, un muro impenetrabile. Senza l'appoggio e l'ascolto delle figure di intermediazione dei nostri operatori molti italiani rischierebbero, infatti, di non ricevere alcuna forma di tutela sociale. E ricordiamo quanto il loro ruolo sia fondamentale soprattutto nelle sedi periferiche, dove la pubblica amministrazione è ancora più debole e lontana dal cittadino. Gli oltre 1000 dipendenti e collaboratori Inac, possono essere definiti, pertanto, una rete capil-

Continua nello Speciale all'interno

EMERGENZA E DIRITTI, NOI CI SIAMO

RED e Dichiarazioni di responsabilità per gli invalidi civili

ATTENZIONE

L'Inps non invia più le richieste ai pensionati ed agli invalidi civili. Nelle prossime settimane inviteremo gli interessati a recarsi presso i nostri uffici per verificare la necessità di inoltrare all'Istituto del modello RED e/o della Dichiarazione di responsabilità per gli invalidi civili.

Non sottovalutare la comunicazione, lo facciamo nel TUO interesse!

Indennità di disoccupazione agricola Scadenza al 31 marzo

Prima la chiedi, prima la ottieni!

Il 31 marzo è il termine ultimo per presentare la domanda di Indennità di disoccupazione agricola, per le giornate di disoccupazione del 2020. I periodi non lavorati ed indennizzati con la Cassa integrazione in deroga causa Covid, sono considerati comunque lavorati. Con la domanda di disoccupazione può essere richiesto l'assegno per il nucleo familiare. L'interessato deve poi valutare se è necessario ed opportuno presentare la dichiarazione dei redditi, dato che è l'unico modo per recuperare le eventuali detrazioni fiscali spettanti, che spesso ammontano a diverse centinaia di euro!

Il Patronato INAC ed il CAF-Cia sono a disposizione per fornire le informazioni del caso

SPECIALE 50 ANNI INAC

Gli auguri delle Istituzioni e tante testimonianze celebrano il nostro Patronato

All'interno



ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI



Pensione in cumulo

È necessario saldare il riscatto prima di andare in pensione

Brutta sorpresa per coloro che stanno pagando ratealmente il riscatto di laurea ed hanno presentato la domanda di pensione in cumulo o in totalizzazione: la liquidazione della pensione è determinata dall'avvenuto pagamento del debito! Se per il rispetto del requisito contributivo all'interessato può bastare quanto già pagato, può sospendere il pagamento e chiedere il riconoscimento

del periodo contributivo corrispondente a quanto versato. A differenza di altri sistemi di pensionamento, con la pensione richiesta con il sistema del cumulo e della totalizzazione, non è possibile chiedere all'Istituto o Ente erogatore la pensione, di recuperare gli importi ancora dovuti sulla pensione.

DZ

Cumulo o ricongiunzione?

Quale scegliere per anticipare la pensione?

È sempre più raro imbattersi in un lavoratore prossimo all'età pensionabile, che nella sua carriera lavorativa è stato impegnato in un'unica attività. Sempre più spesso ci troviamo di fronte a contributi accreditati in diverse gestioni previdenziali e pensionistiche. Il cumulo e la ricongiunzione consentono in questa ultima condizione, di "raccolgere" i diversi spezzoni contributivi al fine di raggiungere il requisito contributivo necessario in pressoché tutte le tipologie di pensione legate al lavoro. La scelta tra l'uno e l'altro sistema non è sempre facile e non esiste una "ricetta" uguale per tutti, varia sia in relazione alla tipologia di pensione che può essere richiesta, che alla carriera lavorativa e non ultimo, all'aspettativa dell'interessato. Il Cumulo consente al lavoratore di sommare gratuitamente i periodi accreditati in almeno due gestioni previdenziali e pensionistiche: dipendenti, autonomi, Gestione separata, ex Inpdap, ex Ipost, ex Enpals, Casse Professionali. Fatte salve alcune eccezioni, con il sistema del Cumulo il lavoratore, rispettando gli altri requisiti, potrà ottenere la pensione anticipata, di vecchiaia, per i lavoratori precoci, Quota 100, inabilità e pensione di reversibilità/ai superstiti. Con il Cumulo i periodi di contributi sovrapposti vengono

comunque valorizzati una sola volta ma viene recuperato il valore contributivo di tutti i periodi al fine di determinare l'importo della pensione. L'importo della pensione appunto, viene determinato per quote dalle singole gestioni nelle quali risultano accreditati i contributi, secondo le regole di calcolo previste dalle stesse gestioni. La Ricongiunzione ha lo stesso scopo ed adotta in larga misura il medesimo meccanismo del cumulo, solo che fatti salvi alcuni casi, è onerosa: per poterla sfruttare, l'interessato deve pagare! Rispetto al cumulo (gratuito) è conveniente quanto l'interessato ha avuto una progressione di carriera negli ultimi anni antecedenti al pensionamento. L'importo della pensione in questa circostanza risulta più elevato rispetto al sistema del cumulo. Per il personale del pubblico impiego, la scelta tra cumulo e ricongiunzione non deve trascurare gli effetti, dell'uno e dell'altro sistema, sui termini di riscossione della buonuscita: con il cumulo non è possibile incassare la buonuscita prima del compimento del 68° anno di età; con la ricongiunzione il pensionato dovrà attendere i termini ordinari, ovvero 15 mesi per pensionamento per raggiunti limiti di età e cessazione d'ufficio, 27 mesi per pensionamento con dimissioni volontarie.

DZ



Legge di bilancio 2021

Cosa "bolle in pentola" sul capitolo pensioni

È tempo di programmazione di spesa per il 2021 ed il Governo ha recentemente presentato al Parlamento la bozza del Disegno di legge di bilancio. Sul "fronte pensioni" il Governo sembra determinato a confermare solo alcune delle disposizioni introdotte sperimentalmente alcuni anni fa: Opzione donna ed Ape Sociale. La pensione Quota 100 parrebbe per il momento accantonata anche se sono allo studio ipotesi di Quota 101 o 102. Per la pensione dedicata alle donne, Opzione donna appunto, il Disegno di legge dispone l'ampliamento delle lavoratrici che

potranno andare in pensione nel 2021 scegliendo questa formula. Vengono infatti inserite le lavoratrici nate nel 1962 se dipendenti, nel 1961 se autonome, mentre rimane invariato il requisito contributivo di 35 anni. I requisiti di età e contributi dovranno essere rispettati entro il 31 dicembre di quest'anno. L'importo della pensione verrà determinato con il sistema contributivo, che come è noto, spesso non è favorevole rispetto al sistema misto o retributivo. Se non sovrapposti, potranno essere utilizzati vari spezzoni di contributi accreditati in diverse gestioni pensionistiche ma a

condizione che l'interessato richieda preventivamente la ricongiunzione o il riscatto. Rimarrà invariato anche il posticipo dell'effettivo pensionamento dopo 12 mesi dalla maturazione dei suddetti requisiti per le dipendenti, 18 per le autonome. Pare ormai certa la proroga anche dell'Ape Sociale. Invariata la platea dei beneficiari (vedi articolo in queste pagine). I termini delle istanze per ottenere la certificazione del diritto rimangono il 31 marzo ed il 15 luglio e comunque non oltre il 30 novembre.

DZ



Contributi in più fondi o gestioni?

Ecco come fare per avere la pensione

La riforma delle pensioni del 2011 ha elevato sia l'età pensionabile da raggiungere per ottenere la pensione di vecchiaia, che la quantità di contributi necessari per ottenere la pensione anticipata. Per molti lavoratori il traguardo della pensione si è allontanato! I problemi maggiori li riscontra chi nella vita lavorativa ha contributi accreditati in fondi o gestioni previdenziali diverse, non cumulabili nel regime pensionistico ordinario. Tuttavia, esistono varie possibilità per ottenere una pensione, di vecchiaia o anticipata, di reversibilità, o anche per inabilità, utilizzando gratuitamente i contributi di cui sopra. Quasi sempre però, in questi casi la pensione viene determinata con il sistema contributivo, spesso penalizzante rispetto al sistema di calcolo retributivo o misto. La materia è molto complessa, tanto da risultare impossibile da riassumere in un articolo. Qui di seguito, riportiamo una sintesi delle più frequenti casistiche, raccomandando al lettore interessato di recarsi presso gli uffici del Patronato INAC per una verifica puntuale della propria provvista contributiva. La pensione anticipata con Quota 100, può essere ottenuta anche con il

"computo" o il "cumulo". Il computo è riservato all'iscritto alla gestione separata dell'Inps, che ha anche contributi, non sovrapposti, accreditati quali lavoratore dipendente e/o autonomo, a condizione che entro il 1995, abbia meno di 18 anni di contributi. In aggiunta a questa condizione, l'interessato deve avere almeno 15 anni di contributi, di cui 5 versati dopo il 1995. Non si possono utilizzare i contributi accreditati nelle casse professionali. Il cumulo è riservato a chi ha versato contributi successivamente al 1995, oppure anche prima ma solo se viene scelta la pensione liquidata con il sistema di calcolo contributivo. Sono cumulabili i contributi non sovrapposti, accreditati in qualunque fondo o gestione di lavoro dipendente e autonomo, nella gestione separata Inps ed in alcune casse professionali. La totalizzazione consente di cumulare i contributi non sovrapposti, accreditati in quasi tutti i fondi o gestioni di lavoro dipendente e autonomo, nella gestione separata Inps, nonché in qualunque cassa professionale.

CORRADO FUSAI

Ape Sociale: Ormai certa la proroga al 2021

Ci avviciniamo alla fine dell'anno e come ormai di abitudine, il "sistema pensionistico" torna all'attenzione del Governo e del Parlamento. Tra le poche certezze che trapelano dagli ambiti governativi, c'è la proroga dell'Ape Social. L'Ape Social è un'indennità che viene corrisposta per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di ottenimento del beneficio ed il pensionamento vero e proprio. L'importo dell'indennità è pari all'importo della futura pensione ma non può comunque superare i € 1.500/mese. È riservata al lavoratore che, compiuti i 63 anni di età, si trova in una delle seguenti condizioni:

a. stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che abbia concluso integralmente la disoccupazione spettante da almeno 3 mesi ed è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; può ottenerla

anche il lavoratore che ha cessato l'attività per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbia avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione dello stesso rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;

b. lavoratore dipendente ed autonomo, al momento della richiesta, assiste da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ed ha un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; può ottenere l'APE Social anche chi assiste un parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto 70 anni di età o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti;

c. lavoratore dipendente ed autonomo, che ha una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o

uguale al 74% ed è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d. lavoratore dipendente che svolge da almeno 6 anni in via continuativa, attività lavorative "gravose" (per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo) ed è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni; l'intervallo temporale entro cui soddisfare il requisito dello svolgimento dei "lavori gravosi" è pari ad almeno: 7 anni negli ultimi 10, oppure 6 anni negli ultimi 7; tra i lavori considerati gravosi rientrano gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca.

e. per le donne viene ridotto il requisito contributivo richiesto in misura pari a 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

CORRADO FUSAI

Pensione di reversibilità

Cosa succede in caso di separazione o divorzio

Ai vedovi inabili spettano gli ANF

La pensione di reversibilità/ai superstiti, è un trattamento pensionistico riconosciuto agli eredi del pensionato/lavoratore. In caso di decesso del lavoratore, la pensione ai superstiti spetta a condizione che lo stesso lavoratore abbia almeno 15 anni di contributi accreditati, oppure, almeno 5 anni di contributi di cui almeno tre nei cinque anni precedenti il decesso. Al coniuge di regola spetta il 60% di quanto percepiva il pensionato o che avrebbe percepito se non ancora pensionato. I medesimi diritti del coniuge si applicano all'unito civile superstiti ed all'ex coniuge superstiti separato. Se il coniuge superstiti contrae un nuovo matrimonio, perde il diritto alla pensione di reversibilità/ai superstiti ma ha diritto a due annualità della pensione. Caso diverso riguarda il coniuge divorziato. Nel caso in cui il defunto non si sia risposato, l'ex coniuge

superstite e divorziato, ha diritto alla pensione in commento in presenza di determinate condizioni:

- essere titolare di assegno di divorzio;
- non essersi risposato;
- la data di inizio dell'accredito dei contributi previdenziali dell'ex coniuge ora deceduto, è antecedente alla data della sentenza di divorzio;
- alla data della morte, l'ex coniuge ora deceduto deve aver maturato i requisiti per la pensione o essere già titolare di pensione.

Se alla data del decesso sono viventi più ex coniugi ora divorziati aventi diritto alla pensione, sarà il Tribunale, a cui gli interessati devono rivolgersi, a determinare le percentuali di pensione spettanti.

ROMOLO ESPOSITO

Come certamente il lettore saprà, gli assegni al nucleo familiare rappresentano un sostegno economico alle famiglie, i cui componenti sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente o di pensione, nel rispetto di determinate fasce di reddito stabilite annualmente dall'Inps. Può apparire strano ma il suddetto sostegno economico spetta anche alla vedova/vedovo, titolare di una pensione ai superstiti (reversibilità), a condizione che sia riconosciuto inabile, oppure orfano se minore. Si tratta quindi, di un assegno familiare riservato a nuclei familiari composti da un unico soggetto, a condizione che quest'ultimo sia inabile, oppure minore orfano, nel rispetto di reddito inferiore ad un predeterminato limite: per il 2020 pari a € 32.148,87/anno. La disposizione in commento non rappresenta certamente una novità, però stupisce il fatto che molti dei soggetti aventi diritto, non richiedano questo beneficio. Ai fini del diritto, il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona, a condizione che la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti, (minore orfano), ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (inabilità). La pensione di reversibilità deve essere quindi liquidata nel

Fondo lavoratori dipendenti. Rimangono esclusi i titolari di pensione ai superstiti liquidate nei fondi speciali dei lavoratori autonomi (Commercianti, artigiani, coltivatori diretti). L'importo varia in ragione del reddito del superstiti. Dal primo luglio scorso, è pari a:

- € 52,91/mese, se il reddito del titolare della prestazione ai superstiti non supera € 28.659,43/anno;
- € 15,59/mese, se il reddito è superiore al limite di cui al punto 1) ma non oltre i € 32.148,87/anno;
- non spetta se il reddito è superiore al limite di cui al punto 2).

Al fine di determinare il reddito di riferimento, si considerano tutti i redditi imponibili Irpef del titolare della pensione ai superstiti, conseguiti nell'anno precedente il primo luglio di ciascun anno ed hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Se come spesso accade, gli ANF non sono stati richiesti in occasione della prima domanda di pensione di reversibilità, l'interessato può rivolgersi al Patronato INAC, ottenendo così anche gli arretrati nel limite prescrizione di cinque anni.

CT

Contributi volontari

Una nuova occupazione interrompe l'autorizzazione

Chi perde il lavoro può richiedere all'Inps l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari, con il principale obiettivo di dare continuità all'accredito dei contributi ai fini pensionistici. Se durante il periodo interessato dal versamento dei contributi in commento, il lavoratore si impegna in un'attività lavorativa, anche parasubordinata o autonoma ed anche se con retribuzione/compenso irrisorio, l'Inps revoca l'autorizzazione, disconoscendo (e restituendo) i contributi volontari versati per il periodo coincidente. La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte a pronunciarsi in merito ed ha sempre confermato, nelle circostanze sopra rappresentate, la necessità di revoca dell'autorizzazione al versamento dei contributi volontari. Con una recente sentenza, la Corte Costituzionale ha però sollecitato il legislatore ad identificare le prestazioni di lavoro che, dato un limitato impegno orario e/o il ridotto ammontare della retribuzione/compenso, possono ragionevolmente non costituire un limite alla prosecuzione della contribuzione volontaria già autorizzata. È evidente che un intervento del legislatore per come sollecitato dalla Corte costituzionale tutelerebbe i soggetti più deboli, assolutamente non in grado di sostenere l'onere della contribuzione volontaria e contestualmente vivere uno stato di assoluta disoccupazione.

ALESSANDRA FACCENNA



La restituzione non è sempre possibile

Il diritto al rimborso dei contributi volontari è cosa tutt'altro che scontata: se non viene utilizzata o non è utilizzabile per ottenere la pensione o per aumentarne l'importo, viene acquisita definitivamente dall'ente previdenziale a cui sono stati versati. I contributi volontari vengono utilizzati dal lavoratore, previa autorizzazione dell'ente previdenziale destinatario, per coprire periodi contributivi di inoccupazione. In genere, la richiesta di autorizzazione scaturisce dalla necessità per il lavoratore di arrivare ad acquisire il requisito contributivo minimo necessario per la pensione, ad esempio, 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia, 38 anni di contributi per la pensione in Quotidiano, 42 anni e 10 mesi di contributi per la pensione anticipata (un anno in meno per le donne). Se per qualunque motivo (decesso del lavoratore, difficoltà economiche che impediscono il versamento, il raggiungimento dei requisiti a prescindere dal versamento dei contributi volontari), i contributi volontari non vengono poi utilizzati, l'Inps non può restituirli. In linea generale infatti, i contributi non utilizzati o non utilizzabili, sono incamerati dall'ente previdenziale che li ha incassati. Su questo "difficilmente digeribile" principio, più volte si è espressa la giurisprudenza, confermando l'inesistenza dell'obbligo di restituzione. In molti casi però, pur non con lo stesso "ritorno economico im-

mediato", questi contributi possono essere utilizzati dall'interessato. Se ad esempio, i periodi di contribuzione volontaria sono in eccesso rispetto al necessario per ottenere la pensione, verranno comunque utilizzati per determinarne l'importo; se sono accreditati in una gestione previdenziale diversa da quella in cui il lavoratore ha ottenuto la pensione, potranno produrre una pensione supplementare; se i contributi volontari sono stati versati successivamente al pensionamento, l'ex lavoratore ora pensionato, potrà chiedere un supplemento di pensione. In quest'ultimo caso, il supplemento può essere richiesto per la prima volta non prima di 2 anni dalla data di decorrenza della pensione, successivamente, dopo 5 anni dal precedente supplemento. In caso di decesso del lavoratore, i contributi volontari verranno utilizzati per la liquidazione della pensione ai superstiti (se spettante). Il diritto/obbligo alla restituzione si verifica in tre ipotesi:

- quando sono stati versati in ritardo rispetto al termine;
- se versati in contrasto con le disposizioni di legge;
- se coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o figurativa.

CT

Lo sai che....?

Doveri e diritti del cittadino, vivono in una strana simbiosi e spesso, se trascuri gli uni, ci rimetti sugli altri. Per questo, come Sistema dei servizi Cia per il cittadino, ogni giorno offriamo ai cittadini un'informazione dettagliata sui doveri e sui diritti previdenziali, assistenziali e fiscali ed un'assistenza a tutto tondo, in modo tale che riescano a rispettare i primi ed a cogliere appieno i secondi. E per aiutarli a compiere il difficile percorso nel mondo della burocrazia, a chi è già cliente dei nostri servizi, inviamo sms, e-mail o lettere, con le quali lo informiamo su cosa deve o può fare ed osservando, se del caso le sempre incombenti scadenze. Ma quanto sai dei doveri e diritti in ambito previdenziale, assicurativo e fiscale? Facciamo una prova.

- Se sei un pensionato, sai che devi controllare periodicamente se l'importo della pensione è corretto? Errori di calcolo, diritti non conosciuti, norme poco chiare, incidono molto spesso negativamente sulla tua pensione.
- Sei disoccupato e sai che hai diritto all'indennità di disoccupazione. Sai anche che devi fare la dichiarazione dei redditi? E sai che se rientri in determinate fasce di reddito, ti possono spettare

- alcune agevolazioni?
- Se pur essendo in pensione, continui a lavorare, sai che puoi chiedere il supplemento di pensione? E sai anche che la pubblica amministrazione non è tenuta ad avvisarti?
- Sei un lavoratore e sei rassegnato ad andare in pensione di vecchiaia? Sai che esistono numerose deroghe alla pensione di vecchiaia?
- Di sicuro sai che presentare la dichiarazione dei redditi è un obbligo ma se i redditi sono bassi ed hai una determinata età, sai che puoi avere tanti diritti, esenzioni, bonus ecc.?
- Se sei un pensionato ultrasessantacinquenne ma continui a lavorare come autonomo, sai che puoi chiedere la riduzione dell'importo dei contributi al 50%?
- In dichiarazione dei redditi paghi imposte molto elevate? Sai che alcune disposizioni fiscali consentono di beneficiare di detrazioni e deduzioni che abbattano notevolmente le imposte dovute?

A quante domande hai risposto con un SI? E quelle sono solo alcune delle situazioni in cui ti puoi trovare. Sapere o non sapere fa la differenza, il Patronato INAC, il CAF Cia e l'Anp Cia, sono la risposta! Essere informati, in regola con gli adempimenti, avere ciò che ti spetta è un tuo diritto! Cerca in ultima pagina l'ufficio e te più comodo e prendi un appuntamento, i nostri operatori sono lì per te.

CORRADO FRANCI
Responsabile Cia Sviluppo servizi alla persona



Caro lettore fai attenzione

Se vuoi continuare a ricevere questo giornale al tuo indirizzo per tutto il 2019, aiutaci con un contributo di almeno 10 euro, tramite bonifico bancario sull'Iban:

IT25B0103003232000001048863
Monte Paschi di Siena Agenzia N° 88 - Roma

Oppure utilizza un bollettino di Conto Corrente postale intestato a:

Inac - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini
Via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma,
Conto Corrente N° 98191000

In entrambi i casi, nello spazio causale scrivi: **Diritti Sociali** e indica l'indirizzo presso il quale vuoi ricevere il giornale.

DECIDI TU L'IMPORTO. CHE VALORE DAI ALL'INFORMAZIONE?

Superbonus 110%

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Il contribuente esonerato dalla dichiarazione dei redditi in quanto sprovvisto di reddito imponibile, può usufruire dei benefici del Superbonus 110%, attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito. Questa, tra le tante, è una delle risposte fornite dall'Agenzia delle entrate durante un incontro organizzato da una nota testata giornalistica. Il contribuente preso ad esempio, è titolare del solo reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale, la cui rendita catastale viene azzerata dalla corrispondente deduzione prevista dal Testo Unico delle imposte sui redditi. Avendo intenzione di effettuare un intervento sull'immobile, che rientra tra quelli

che danno diritto al Superbonus 110% ma non avendo a disposizione alcuna ritenuta fiscale da detrarre, ha chiesto all'Agenzia se poteva comunque usufruire delle due alternative alla detrazione d'imposta, offerte dalla norma: sconto in fattura da parte del/ dei fornitore/i; cessione del credito a terzi soggetti. Partendo dal presupposto che il contribuente, seppur "astrattamente" ha diritto alla detrazione ma che non può beneficiarne dato che il reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale, è escluso da imposizione fiscale, l'Agenzia riconosce la possibilità di richiedere ai fornitori lo sconto in fattura od usufruire della cessione del credito.



L'Agenzia delle entrate risponde alla Commissione parlamentare

In un'occasione inusuale per fornire chiarimenti che interessano migliaia di contribuenti, l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti dettagli su un caso particolare: immobili di condominio in locazione a unico locatario e possibilità di recupero della detrazione 110% da parte del beneficiario. Nel caso di un condominio, se più proprietari concedono in locazione ad un unico soggetto più immobili, questi ultimi possono beneficiare del Superbonus del 110%. Tra le altre notizie di interesse per i contribuenti, si segnala:

- Unico proprietario di più unità immobiliari di un edificio, concesse anche in parte, in locazione o in comodato, a più soggetti. Non costituendo in questi termini un condominio, il superbonus non spetta. Nel caso inverso, ovvero, se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto, costituendo la situazione appena descritta, un

condominio, il Superbonus 110% spetta.

- Accertata mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al Superbonus. Il recupero della detrazione non spettante (oltre alle sanzioni ed agli interessi), verrà effettuato nei confronti del solo beneficiario, anche se ha ceduto il credito d'imposta o ha usufruito dello sconto in fattura. Solo in caso di accertato "concorso nella violazione", il cessionario (acquirente) del credito o il fornitore che ha applicato lo sconto saranno chiamati a rispondere solidalmente con il beneficiario della detrazione, sia per la stessa detrazione che per la sanzione e gli interessi.
- Il Superbonus 110% è ammesso anche per l'installazione di un cappotto termico interno, per quegli edifici gravati da vincoli storici o paesaggistici, constatata l'impossibilità di interventi sull'involucro esterno.

Sostituire la caldaia senza spendere nulla!

Con l'introduzione del Superbonus 110%, anche la sostituzione della caldaia può essere realizzata senza spendere un euro! Ordinariamente, per il cambio della caldaia spetterebbe una detrazione d'imposta del 65% della spesa sostenuta, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Dal primo luglio scorso, per alcuni interventi realizzati sugli immobili spetta una detrazione d'imposta del 110%, da ripartire in 5 quote annuali, senza possibilità di riporto negli anni successivi dell'eventuale eccedenza. In alternativa alla detrazione, il contribuente può avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta, recuperando così in tempi estremamente ridotti (cessione del credito) se non contestuali (sconto in fattura), la spesa sostenuta. Con una circolare, l'Agenzia delle entrate è intervenuta per elencare gli interventi che danno diritto allo sconto in fattura e/o alla cessione del credito. In merito agli interventi finalizzati al risparmio energetico, possono essere oggetto di sconto in fattura o cessione del credito i seguenti interventi:

- impianti dotati di generatori di calore anche non a condensazione;
- pompe di calore;
- scambiatori per teleriscaldamento;
- caldaie a biomasse, impianti di cogenerazione e trigenerazione;
- impianti geotermici.

I contribuenti, tra gli altri, che possono fruire del Superbonus 110% anche per gli interventi di cui sopra sono:

- i condomini;
- le persone fisiche che realizzano i suddetti interventi nell'interesse personale, quindi non nell'ambito dell'attività eventualmente svolta;
- le cooperative a proprietà indivisa.

Nella detrazione ordinaria del 50 o del 65% sono ammessi anche i soggetti che

svolgono attività di impresa o professionale, a prescindere dalla natura giuridica. In entrambi i casi, i contribuenti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo:

- proprietari o nudi proprietari;
- usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- oci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- locatari o comodatari;
- familiari conviventi;
- coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- conviventi di fatto (art.1, comma 36 e 37 della legge 76/2016);
- promissari acquirenti con il bene scritto ad eseguire i lavori da parte del cedente.

RISPARMIARE SU LUCE E GAS? CON NOI ORA PUOI!

Dalla prima pagina

La liberalizzazione del mercato dell'energia si avvicina velocemente e chi ha un contratto con il servizio elettrico nazionale nel "mercato di maggior tutela", entro la fine del 2021 dovrà cambiare fornitore, altrimenti potrebbe incappare nel "mercato di salvaguardia" e pagare per l'energia un costo superiore di circa quattro volte all'attuale. Nell'interesse dei cittadini continua l'impegno dei Centro servizi alla persona della Cia, per arricchire la gamma dei servizi offerti ed allo scopo di migliorare l'informazione e ove possibile, consentire dei risparmi. Va in questa direzione la scelta di attivare una convenzione con la società Barocco Spa. La convenzione consente a chi si rivolge ai Centro servizi alla persona di Cia delle provincie che aderiscono all'iniziativa, di sottoscrivere i contratti per la fornitura di luce e gas con la società Barocco Spa, direttamente presso lo stesso Centro servizi. La tariffa concordata con la società **Barocco Spa** è

competitiva: è bloccata per 12 mesi relativamente al costo della materia prima ed ha la garanzia di rinnovo automatico ad ogni scadenza, con applicazione della migliore tariffa del momento. Chi si affida per i suoi servizi ai Centro servizi alla persona di Cia, sottoscrive una delega oppure è un iscritto a Cia, può usufruire di un'offerta straordinaria: firmando il contratto di fornitura per luce e gas, potrà avere un bonus in fattura di € 24 per 12 mesi e per ciascuna fornitura, € 48 in tutto quindi! Il Bonus appena descritto è attivo anche per i contratti business. Presso i Centro servizi alla persona di Cia, l'interessato potrà richiedere le informazioni del caso. Se il Centro servizi alla persona di Cia della provincia non aderisce all'iniziativa, si può comunque aderire all'offerta sopra descritta chiamando il **NUMERO VERDE 800171710** e chiedendo di aderire all'offerta "**Ciaitalia2020**".

CORRADO FRANCI

Case antisismiche

L'acquisto agevolato entro il 31 dicembre 2021

In risposta a due istanze di interpello, l'Agenzia delle entrate ribadisce che il Superbonus 110% può essere sfruttato solo se l'atto notarile di compravendita viene stipulato entro la fine del 2021. Non rileva l'eventuale aumento di volumetria rispetto all'immobile eventualmente demolito per costruire il nuovo con caratteristiche antisismiche e l'acquirente potrà beneficiare contestualmente anche del bonus mobili. Con l'introduzione del Superbonus 110%, i contribuenti che acquistano case antisismiche possono sfruttare quello che è di fatto un aumento sostanziale della detrazione ordinaria del Sismabonus, già stabilito nelle percentuali del 70, 75, 80, 85%, a seconda della tipologia dell'immobile (singolo o in condominio) e della riduzione del rischio sismico conseguente all'intervento stesso. Il tetto massimo di spesa rimane comunque 96mila euro. Non interessa la data dei titoli abilitativi, preliminari di compravendita, ecc. per beneficiare dalla maggiore detrazione, ciò che conta è la data di stipula dell'atto di compravendita, che come sopra detto, non deve

andare oltre il 31 dicembre 2021. Sforare questo termine significa doversi accontentare delle detrazioni ordinariamente già previste. Se l'immobile risultante dall'intervento è conseguente alla demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, il Superbonus 110% può essere comunque sfruttato. Ciò che ragionevolmente prevale su tutto quindi, è la raggiunta riduzione del rischio sismico. Nel caso in cui, oltre alla costruzione dell'abitazione, vi sia anche la costruzione del box ed anche se in un momento successivo, anche quell'intervento beneficia del Superbonus 110%. Il limite di spesa entro il quale interviene la detrazione anche in questa ipotesi, è comunque 96mila euro complessivi. L'acquisto della casa antisismica e dell'eventuale pertinenza, da diritto anche al bonus mobili, dato che la condizione per la quale il bonus spetta, è che l'immobile sia oggetto quanto meno di un intervento di ristrutturazione edilizia.

Bonus



Facciate: Le spese accessorie detraibili

In risposta ad un'istanza di interpello, l'Agenzia delle entrate, consente ad alcune condizioni, la detrazione del 90% delle spese accessorie e/o correlate al rifacimento della facciata. Il contribuente che ha presentato l'istanza di interpello, oltre ad effettuare il rifacimento dell'intera facciata esterna di un edificio, deve effettuare lavori sulla stessa facciata che perseguono il miglioramento della resa energetica, mediante l'installazione di un cappotto termico. Il contribuente chiede quindi all'Agenzia se le spese accessorie necessarie e propedeutiche ai lavori, possano essere ugualmente detraibili nella misura del 90%.

In particolare, il contribuente rappresenta come necessari gli interventi di:

- spostamento dei pluviali;
- sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni;
- spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del cappotto e dell'isolamento dello sporto di gronda;
- sostituzione di tende da sole per le quali non è possibile sostituire gli agganci presenti.

Nella risposta l'Agenzia delle entrate preventivamente ricorda che gli interventi che danno diritto alla detrazione del 90% (bonus

facciate), devono essere finalizzati al "recupero o restauro della facciata esterna" e devono essere realizzati esclusivamente sulle "strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi". Nel caso in cui gli interventi non riguardino esclusivamente la pulitura o la tinteggiatura esterna ma anche interventi influenti dal punto di vista termico, gli stessi interventi devono riguardare almeno il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e devono soddisfare i requisiti di cui al DM dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al DM dello sviluppo economico 11 marzo 2008. L'Agenzia ricorda anche che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale":

- consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo degli elementi costituenti la struttura opaca

verticale della facciata stessa e della mera pulitura e tinteggiatura della superficie;

- rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

La detrazione non spetta per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché sulle "strutture opache orizzontali o inclinate" dell'involucro edilizio (lastrici solari, tetti) e sui pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno nonché per la sostituzione di vetrate, portoni e cancelli. In merito al quesito posto, l'Agenzia ammette al bonus facciate l'intervento di isolamento descritto dal contribuente istante, definendolo "opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso".



Mobili: In forse la proroga al 2021

Mancherebbe solo il Bonus mobili dalla proroga generalizzata dei bonus e detrazioni relativi o conseguenti agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico degli immobili. Probabilmente si tratta di una mera dimenticanza ma nel disegno di legge di bilancio 2021 presentato nei giorni scorsi in Parlamento, del Bonus mobili non si trova traccia. Per la verità, sarebbe in ottima compagnia, visto che anche del Superbonus 110% nulla si dice nel Disegno di legge. Al momento quindi, la proroga a tutto il 2021 riguarda:

- la detrazione del 50% in luogo del 36% per le ristrutturazioni edilizie;
- la detrazione del 65% in luogo del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- la detrazione del 90% del bonus facciate;
- la detrazione del "bonus verde".

Il bonus mobili consiste in una detrazione del 50%, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, per una spesa massima di 10 mila euro e spetta a tutti coloro che acquistano mobili, grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile che è stato oggetto quanto meno di una ristrutturazione edilizia. La detrazione spetta anche per gli acquisti effettuati quest'anno, ma solo per chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire

dal primo gennaio 2019. Se la proroga non dovesse trovar posto nella manovra di bilancio 2021, rimarrebbero quindi escluse dalla detrazione le spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici che verranno sostenute nel 2021, magari per le ristrutturazioni iniziate nel 2020. Rientrano tra i mobili per i quali si può beneficiare della detrazione: letti, armadi, cassetiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione, costituenti un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Non rientrano le porte, le tende ed altri complementi di arredo. Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, il beneficio interessa l'acquisto delle tipologie con etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni. L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo della stessa etichetta. Vi rientrano: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Fanno parte delle spese che danno diritto alla detrazione, le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, a condizione che siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per

fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).

Non interessa che l'arredo occupi la parte di edificio ristrutturato, per cui è possibile detrarre l'acquisto di un frigorifero, anche se l'intervento di ristrutturazione edilizia ha interessato il bagno. Se l'intervento edilizio interessa le parti comuni di un edificio, i condòmini possono detrarre solo le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, ad esempio gli arredi destinati all'appartamento del portiere. Per avere diritto alla detrazione i pagamenti devono essere effettuati con specifici sistemi tracciabili: bonifico, pagamento con carta di debito o di credito. Niente contanti ed assegni quindi. Ammesso anche il pagamento per il tramite di una finanziaria, a condizione che la stessa finanziaria effettui il pagamento con le stesse modalità appena sopra riportate e che il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. I documenti da conservare ai fini della detrazione sono: l'attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente), le fatture di acquisto riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti o in alternativa i documenti commerciali (ex scontrino), con indicato il codice fiscale dell'acquirente e gli altri dati previsti per la fattura.

Affitti brevi

Le novità del Disegno di legge di bilancio 2021

Importanti novità attendono i locatori di appartamenti: per le locazioni brevi è prevista la cedolare secca al 21% solo se si affittano fino a 4 appartamenti. Superato il limite di 4 appartamenti, l'attività diventa "professionale", con obbligo quindi della partita Iva. Il Disegno di legge di bilancio per il 2021 recentemente presentato al Parlamento, contiene una disposizione con la quale vengono tracciati "i confini" per distinguere le locazioni brevi, ovvero quelle di durata fino a 30 giorni, non professionali da quelle professionali. Dal prossimo anno, se il proprietario affitta più di 4 appartamenti, dovrà dotarsi di partita Iva, dato che l'attività viene inquadrata tra quelle di impresa e non potrà

usufruire del regime fiscale opzionale della cedolare secca al 21%. La disposizione appena sopra illustrata si applica anche nel caso in cui intervenga un intermediario immobiliare o soggetti similari (gestori di portali telematici), allo scopo di intercettare ed intercedere con le persone che cercano un immobile in locazione breve. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo verrà istituita una banca dati, che raccoglierà le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione relativa all'offerta ed alla promozione dei servizi alla potenziale clientela.

Bonus vacanze

Buone notizie per gli aspiranti vacanzieri: il bonus vacanze richiesto entro la fine dell'anno, potrà essere speso entro il 30 giugno del prossimo anno...Covid permettendo ovviamente! L'ormai noto bonus vacanze, conosciuto anche come "tax credit vacanze", consente al beneficiario di fruire di un contributo per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistiche ricettive, compresi gli agriturismo ed i bed & breakfast, fino a € 400. In verità il bonus ammonta al massimo a € 500 ma può essere utilizzato per i servizi di cui sopra, nel limite dell'80%. Il restante 20%, pari quindi a non oltre € 100, deve essere recuperato in dichiarazione dei redditi quale detrazione d'imposta ed esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale (ex scontrino fiscale/ricevuta fiscale). Se il contribuente è incapiente (non ha redditi da dichiarare o azzerà l'imposta con altre detrazioni/deduzioni), la detrazione non fruita non può essere riportata a credito o chiesta a rimborso. L'importo massimo del bonus, come sopra detto, è di € 500 per i nuclei familiari composti da più di due persone; € 30 nel caso di nucleo formato da due persone, € 150 se composto da una sola persona.

Deve essere speso in unica soluzione presso un unico fornitore di servizi turistici e senza l'intervento di alcun intermediario (agenzia turistica, ecc.). Se il corrispettivo dovuto è inferiore al bonus assegnato, il residuo non può essere in alcun modo recuperato. Possono ottenerlo i nuclei familiari che hanno una certificazione ISEE non superiore a € 40 mila. Può essere richiesto da un componente del nucleo familiare, anche diverso da quello intestatario della fattura, esclusivamente utilizzando l'applicazione per dispositivi mobili IO, accessibile tramite le credenziali Spid o Carta d'identità elettronica. L'applicazione genera un codice univoco e un QR-code identificativo. Uno dei due deve essere comunicato alla struttura ricettiva, che previa verifica della correttezza del codice, confermerà all'Agenzia delle entrate ed al cliente la "prenotazione" del bonus. La struttura ricettiva recupererà lo sconto praticato mediante il riconoscimento di un credito d'imposta di pari ammontare da utilizzare in compensazione in F24 o in alternativa, potrà cederlo a terzi soggetti compresi gli istituti di credito.

IMU 2020: A febbraio il conguaglio!

Incomprensibile ed inopportuna! Non possiamo che definirlo così una delle disposizioni inserite in fase di conversione del Decreto legge 125/2020: i comuni potranno deliberare le aliquote IMU a valere per il 2020, entro il 31 gennaio 2021! In conseguenza di ciò, entro il 28 febbra-

io 2021 i contribuenti che hanno beni immobili soggetti ad IMU nei comuni che sfrutteranno il nuovo termine per deliberare le aliquote, dovranno effettuare un versamento a conguaglio dell'IMU già pagata in acconto a giugno ed a saldo a dicembre!

Contribuente, la dichiarazione dei redditi ti preoccupa? Vuoi beneficiare di tutte le detrazioni e deduzioni riservate a te ed ai tuoi familiari? Vuoi un servizio serio, puntuale, a prova di controlli e contestazioni?

Niente paura... c'è il CAF Cia Srl!!! Serietà e professionalità ultra decennale! Un punto di riferimento per te e i tuoi familiari!



1970 - 2020 la nostra storia, il nostro impegno...

Segue dalla prima pagina

Guardiamo al futuro

ANTONIO BARILE
Presidente Patronato INAC



tocchiamo con mano che ci scrivono soddisfatti o ci rivolgono un sorriso d'intesa, che ci ripaga di tanto impegno. Ancora oggi conserviamo intatti questi valori insieme alla nostra efficienza, che ogni giorno attraggono nelle nostre sedi migliaia di cittadini che non ci chiedono di ottenere un beneficio ma anche di individuare le soluzioni a una moltitudine di problemi sociali. In questa prassi quotidiana che caratterizza l'azione di assistenza e tutela dell'Inac s'invera il ruolo originale del patronato nella società italiana. Non un semplice commissionario di compiti burocratici affidati dalla pubblica amministrazione, ma un corpo sociale intermedio vero e proprio che interagisce in nome e per conto dei cittadini. In questi cinquant'anni e più di dedizione e passione per la tutela dei diritti sociali dei cittadini, unitamente a tutto il sistema dei patronati, abbiamo dato un contributo fondamentale per realizzare il principio costituzionale della sussidiarietà. Oggi la democrazia è più ricca perché, interpretando i bisogni dei cittadini, abbiamo promosso la partecipazione al processo decisionale pubblico. Naturalmente, per noi non è sufficiente l'ascolto da parte delle istituzioni e degli enti. Noi puntiamo al riconoscimento pieno del ruolo del partenariato sociale in una condizione di parità, affinché la decisione politica sia pienamente aderente ai bisogni diffusi della società. Non siamo e non vogliamo essere lobbisti opachi, ma attori riconosciuti della società civile organizzata che agiscono proficuamente per il benessere sociale.

DINO SCANAVINO
Presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani

l'azione di difensori civici impegnati nella tutela dei diritti sociali -spesso negati- e sono stati un valido presidio di efficienza, competenza e operosità che, ormai, appartiene alla storia del modello italiano di Stato sociale. Questa armata pacifica ha contribuito negli anni a garantire un forte senso di comunità col sostegno alle figure più deboli, consentendo di evitare drammi o ingiustizie e dando un senso vero al valore della coesione sociale.



Ogni qualvolta si è tentato di mettere in discussione il ruolo dei patronati è sempre stato reclamato con fervore il radicamento profondo di questi Istituti nel nostro tessuto sociale ed economico. Sono diventati, dunque, un dato acquisito per la maggior parte dei cittadini italiani. Buon compleanno all'Inac e un grande ringraziamento a tutti i nostri operatori, con l'augurio di poter continuare a essere all'altezza di tutte le sfide che ci attendono negli anni a venire.

Da 50 anni il Patronato Inac svolge un servizio di utilità pubblica, fornendo consulenza, assistenza e tutela, per il riconoscimento dei diritti previdenziali, sociali e sanitari dei lavoratori autonomi e dipendenti, e in generale dei cittadini italiani e stranieri.

Le nostre Radici sono profonde, risale al 1957 il primo documento costitutivo della nostra organizzazione, che venne siglato dall'**Onorevole Senatore Emilio Sereni**.

Dal 1970, ottenuto il riconoscimento giuridico dal Ministero del Lavoro, non ci siamo mai stancati di affermare il ruolo importante di quella terra di mezzo costituita dalla rappresentanza nel dialogo sociale. Alla guida del Patronato si sono succeduti in questi 50 otto Presidenti: De Carolis Paolo, Compagnoni Angelo, Ognibene Renato, Giubilei Antonio, Frontini Mario, Giombetti Alberto, Donnini Carla e Barile Antonio. Siamo fermamente convinti che nelle organizzazioni di rappresentanza si formano e acquistano forza le identità collettive e maturano i progetti di sistema, per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese.

Abbiamo supportato le istituzioni e i decisori politici con proposte concrete perché consideriamo la politica il luogo della "sintesi" e della composizione degli interessi.

Abbiamo promosso il Patronato come strumento moderno e vitale di assistenza e tutela dei diritti sociali, specialmente nelle campagne italiane.

Abbiamo realizzato tantissimi progetti per il servizio civile nazionale e universale. La forza di Inac è nelle persone, quelle che Vi lavorano e quelle che chiedono assistenza. Ogni anno 1 milione di cittadini si rivolge a noi per ricevere consulenza, assistenza e tutela.

Sul territorio nazionale siamo disposizione dei cittadini con oltre 1000 operatori e 402 sedi

Più di 700 OPERATORI SPECIALIZZATI
Oltre 500 COLLABORATORI VOLONTARI
100 CONSULENTI MEDICI ED AVVOCATI
18 SEDI REGIONALI, 93 SEDI PROVINCIALI, oltre 200 SEDI ZONALI
5 SEDI ESTERE

**Da 50 anni il Patronato INAC-Cia:
"Persone al lavoro per le Persone, Diretti ai Diritti"**

CLAUDIA MERLINO
Direttore Generale Cia-Agricoltori Italiani



Quest'anno Inac arriva al traguardo dei suoi primi 50 anni dal riconoscimento ufficiale quale patronato, un traguardo importante, per il quale ci tengo particolarmente a fare gli auguri, per il ruolo fondamentale che Inac svolge al servizio dei cittadini. 50 anni intensi e non affatto scontati, ricchi di soddisfazioni, eppure messi in discussione, al punto di far passare alla fine degli anni '90 almeno fra gli addetti ai lavori, l'idea che i patronati fossero destinati a scomparire. C'è voluta una sentenza della Corte costituzionale per demolire tale ipotesi scellerata, riaffermare il ruolo costituzionale dei patronati e dare la spinta al Parlamento per una riforma di cui alla L. 152/2001, che ha restituito ai patronati ruolo, dignità e nuova energia. Così sulla soglia dei suoi 30 anni, Inac ha trovato nuove motivazioni, si è riconvertito da patronato dei contadini a patronato dei cittadini ed oggi gestisce circa 500.000 istanze per conto dei cittadini. Numeri importanti, per uno dei patronati più accreditati e professionali del panorama nazionale. Auguri Inac per i tuoi 50 e per tanti futuri successi professionali.

IL NOSTRO RACCONTO

LAURA RAVAGNAN
Direttore Generale Patronato INAC



Era il 1985 quando conobbi INAC. Ci entrai quasi per gioco, dovevo temporaneamente sostituire una collega che stava lasciando e quindi alternavo i miei passaggi in un angusto, ma ospitale ufficio, con i miei studi universitari. Me ne innamorai... Mi innamorai di quello che potevo dare alle persone, del valore di una parola di conforto a chi aveva bisogno, della tenacia che leggevo negli occhi degli agricoltori e della forza che mettevano nel loro lavoro. Da quel momento, nel Patronato, ho condiviso tre quarti del cammino di questa splendida realtà e della sua storia. Considero questo mio percorso un grande privilegio. Il tempo sembra essere volato, ma se ripenso a quanto è stato fatto e come sono evolute sia la Cia che il nostro Istituto, mi rendo conto di aver attraversato molti momenti diversi. I cambiamenti dell'organizzazione e del suo Patronato sono stati dettati dal contesto che evolveva attorno a loro, le scelte politiche del Paese e il tessuto sociale che mutava in relazione a tanti fattori influenti, non solo della vicenda italiana, ma anche europea e internazionale. Un "faro" però ha illuminato 50 anni di Patronato: la costante ricerca di miglioramento, tanto negli aspetti connessi ai servizi da offrire alle persone quanto delle proposte avanzate alle Istituzioni, per garantire una vita dignitosa a tutta la popolazione. Ieri come oggi, chi opera in Inac ha nel proprio DNA questa sensibilità che rappresenta il più grande valore aggiunto possibile. Progredire e innovarsi sono state le parole d'ordine che hanno animato la nostra

attività quotidiana, due pilastri portanti per il nostro Patronato, ma l'asset principale è sempre stato rappresentato dalle donne dagli uomini impegnati al suo interno. In occasione di questo importante traguardo dei 50 anni di attività, sento di dover rivolgere un caloroso grazie a tutti colleghi che hanno reso grande questo patronato, a donne e uomini che hanno dedicato la loro vita al servizio delle persone e che ci hanno trasmesso l'amore e la dedizione per questo Istituto. Grazie a loro, alla loro passione e quell'alta professionalità che hanno riversato nel Patronato, si sono poste le basi per il presente e per proiettare l'Inac verso nuovi obiettivi nel futuro. Un futuro, anche prossimo, che sapremo affrontare con grinta e superare, com'è sempre avvenuto. Approcceremo il cinquantunesimo anno di attività con pragmatismo, guardando in faccia la realtà, consapevoli che servirà dinamismo e resilienza per dare risposte ai cittadini che si sono trovati immersi in un'emergenza sanitaria, senza precedenti. Una situazione che investe inevitabilmente l'equilibrio sociale del Paese, le famiglie e l'economia. A noi spetterà il compito, non facile, di assistere molte persone che vorranno vedere riconosciuti i propri diritti, previsti dalla normativa che mai, come in questa fase, ha conosciuto l'integrazione continua di nuove misure. L'Inac darà, come sempre, le risposte necessarie, mettendo a disposizione le proprie peculiarità: solidarietà, esperienza, professionalità, serietà, qualità e passione.

...guardando al futuro

“L'agricoltura non ha mai smesso di sostenere il Paese. Gli agricoltori non hanno mai fatto mancare il cibo sulle tavole degli italiani, anche durante il lockdown nella scorsa primavera, assicurando continuità e attenendosi ai rigidi parametri produttivi di sicurezza fissati”. “L'attenzione al comparto è alta”. Un'attenzione che il Governo ha sostanziato creando una rete di protezione a sostegno dell'economia e delle famiglie, attraverso l'impegno di ingenti risorse inserite nei vari Dpcm e provvedimenti che si sono susseguiti negli ultimi mesi. Il Capo del Governo ha dimostrato anche intervenendo all'ultima assemblea di Cia-Agricoltori Italiani di aver ben presente la realtà della nostra organizzazione professionale e quanto si muove attorno ad essa, in termini di impegno e professionalità. Riconosce al tempo stesso le sue strutture collegate e promosse, come nel caso del Patronato Inac che proprio in questa fase di particolare emergenza per il Paese, ha risposto fornendo assistenza ad agricoltori e cittadini, per il conseguimento di quei diritti determinati dai recenti provvedimenti varati dall'Esecutivo. Anche in questa fase, ha sottolineato Conte, il Governo “non intende rinunciare a guardare il futuro. Il settore agricolo e agroalimentare è una vera e propria eccellenza nazionale, uno dei più dinamici, e si posiziona in maniera egregia anche rispetto agli obiettivi di sostenibilità Ue”. “L'agricoltura sostenibile, perciò, sarà uno dei pilastri del Recovery Plan italiano, su cui il governo è al lavoro -ha detto il premier- e dove saranno fondamentali i vostri contributi e la vostra esperienza”. Dentro quella sostenibilità, oltre alla sfera fiscale, c'è il tema di chi lavora nel comparto, nell'indotto e le relative tutele sanitarie, previdenziali e di welfare necessariamente connesse.



Giuseppe Conte



PIÙ PRESENTE L'INAC - 
PIÙ GARANTITI I DIRITTI SOCIALI

Roma, 15 - 16 marzo 1988



Il patronato è un'organizzazione che accompagna da oltre 70 anni la storia del nostro Paese. Ha rappresentato e rappresenta per milioni di cittadini un attento e serio conoscitore della macchina statale.

Oggi, uno dei più importanti patronati italiani, l'Istituto Nazionale Assistenza Cittadini festeggia 50 anni di attività. Mezzo secolo al servizio di uomini e donne, per aiutarli in diverse e molteplici esigenze di confronto e rapporto con la pubblica amministrazione. Se la nascita dell'Inac è legata al mondo agricolo ed alle esigenze di lavoratori e pensionati impegnati nel settore primario, nel corso degli anni il suo campo d'azione si è allargato a diverse platee di lavoratori. Offre oggi un servizio di pubblica utilità a 360 gradi, fornendo consulenza, assistenza e tutela, in sede amministrativa e giudiziaria, per il riconoscimento dei diritti previdenziali, sociali e sanitari dei lavoratori dipendenti e autonomi e in generale dei cittadini italiani e stranieri.

Il suo ruolo sociale, giuridicamente riconosciuto dal Ministero del Lavoro, si è quindi trasformato nel corso degli anni per rispondere alle esigenze di un moderno welfare, per adattarsi all'evoluzione delle tecnologie, per dare risposte a cittadini interessati ma anche ad una consulenza qualificata per le loro scelte di welfare. Oltre un milione di cittadini si sono rivolti all'Inac nell'ultimo anno per avere assistenza.

Il mio augurio è che possa continuare ad operare per il bene della collettività senza perdere il suo radicamento territoriale e la sua attenzione ai bisogni e alle richieste dei cittadini.

NUNZIA CATALFO

Gli auguri delle Istituzione e tante testimonianze...

Pensioni in agricoltura

MARIA LUISA GNECCHI
Vicepresidente Inps

La pensione è il riassunto di tutta la vita lavorativa e si spera di vivere in salute ancora tanti anni da pensionati.

E' importante quindi che la pensione possa essere sufficiente per una vita dignitosa. Per chi ha iniziato a lavorare dall'1.1.1996 la pensione è contributiva e non esiste più l'integrazione al trattamento minimo, è sempre più urgente quindi migliorare le pensioni in particolare dei lavoratori in agricoltura.

L'esperienza COVID ci ha dimostrato che è sempre più importante mangiare bene con cibi salutari e aumentare le proprie difese organiche. Un'agricoltura di qualità è sempre più il pilastro del benessere di tutta la comunità. Su questo bisogna puntare, far capire quanto sia importante il ruolo di chi lavora ed elabora i prodotti della terra.

Il lavoro in agricoltura è un lavoro pesante e va riconosciuto come tale, va valorizzato, bisogna che tutti capiscano che solo garantendo pensioni adeguate si potranno stimolare i giovani verso questa attività. Ci sono varie proposte in parlamento e tra gli esperti, ma ancora su nessuna si è trovata la possibile copertura finanziaria, abbiamo però una novità che può aiutare, aver riconosciuto che la pensione per gli invalidi civili deve essere come minimo di 651 euro mensili è una base per sostenere che l'abrogazione dell'integrazione al trattamento minimo va sostituita con una misura minima di pensione. Certamente, questa assieme ad altre importanti tematiche, è da considerarsi un successo del Patronato Inac, che porta avanti da 50 anni istanze che vanno in tale direzione. Il mio augurio è che nei prossimi lustri possano essere registrate tante altre conquiste per i cittadini e gli agricoltori.



TERESA BELLANOVA
Ministro delle Politiche agricole Alimentari e Forestali

Appena insediata ho detto: agricoltura e filiera agroalimentare al centro dell'agenda economica e sociale del Paese. L'ho ribadito sui tavoli europei nei mesi più difficili della pandemia, affermando la necessità di un Piano straordinario per l'agricoltura con risorse extra PAC. L'ho sostenuto a proposito del Recovery Fund: il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza deve avere un cuore agricolo. Progettare il futuro è ineludibile. E in questi mesi il mio assillo è stato uno solo: mettere in sicurezza la filiera agroalimentare perché solo a questa condizione siamo credibili quando diciamo di voler programmare il rilancio. Perché accada, è necessario indicare priorità e strategie. Da qui tutte quelle misure varate, come "Donne in campo", in cui credo molto, che confermiamo per il secondo anno, come confermiamo il sostegno all'occupazione giovanile con il pagamento dei contributi per i primi 24 mesi a carico dello Stato; l'esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionisti; il Rifinanziamento del Fondo di solidarietà per gli interventi assicurativi; la proroga del bonus verde per città sempre più green; il rifinanziamento del Programma triennale della Pesca e dell'Acquacoltura; il rafforzamento del Fondo Emergenze Alimentari con un investimento di 40 milioni per il 2021; il potenziamento degli investimenti e degli interventi per le infrastrutture irrigue, cui destiniamo oltre 630 milioni di euro da qui ai prossimi 7 anni. Un impianto solido che conferma la strategicità di questo settore; scongiura l'aumento della pressione fiscale per le imprese agricole, rafforza le politiche per la crescita competitiva, agisce come elemento di congiunzione con il lavoro sulla nostra Strategia nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e quello che ci attende sul Piano Strategico Nazionale in vista della Pac Post 2020. Ritengo positiva l'attenzione riservata ai giovani e ai piccoli agricoltori. I primi potranno beneficiare di un contributo per iniziare l'attività fino a 100.000 euro - misura attivabile già in questi due anni di transizione con le risorse della Next Generation Ue - per i secondi è prevista maggiore semplificazione e l'esonero da eventuali tagli dei pagamenti diretti necessari per costituire una riserva anticrisi. Questo Paese vuole mantenere la

sua leadership agroalimentare nel mondo? La mia risposta è scontata, perché la ricchezza si può distribuire solo se la si produce. Altrimenti ci si condanna ad una visione perdente di un assistenzialismo improduttivo e spesso malsano. La posta in gioco è enorme, quindi altrettanto forte deve essere la determinazione a mantenere e rafforzare, facendo tesoro anche delle difficoltà registrate in questi mesi, la nostra leadership globale, per continuare a dire: noi siamo l'Italia e l'Italia fa bene. Anche e soprattutto in agricoltura e nell'agroalimentare, parte rilevante dell'interesse nazionale e attore protagonista della ripresa. Sapete bene, per averlo condiviso in altre occasioni, che molte delle vostre parole d'ordine sono anche le nostre. E' orizzonte comune rendere questo settore sempre più inclusivo e attrattivo per le nuove generazioni e le donne. Orizzonte comune l'agricoltura multifunzionale e il legame sempre più forte tra agricoltura e ospitalità. Obiettivo comune l'urgenza di salvaguardare beni non riproducibili come suolo, acqua, aria, senza ulteriore consumo di suolo, rafforzare il sistema dell'innovazione e della ricerca perché i tre pilastri della sostenibilità sociale, ambientale, economico, siano realmente garantiti e perché questo settore possa rappresentare una delle più convincenti risposte al bisogno di lavoro che, non dimentichiamolo mai, anche in agricoltura deve essere equo, dignitoso, gratificante e qualificato per le nuove generazioni. Parimenti dovrà essere dignitosa anche la vita di chi ha lavorato in agricoltura, a cui dovrà essere riconosciuta una giusta pensione. Ho appreso, in tal senso, che il vostro Istituto di Patronato traguarda proprio quest'anno i 50 anni di attività, con piacere sento di rivolgere i miei auguri affinché prosegua con successo la propria azione a tutela della categoria. Voi sollecitate la necessità di un cambiamento profondo che coinvolga tutti i segmenti produttivi e sociali. Ho appena indicato quello su cui sono impegnata in prima persona. Un cambiamento che richiede a tutti piena responsabilità e capacità di mettersi realmente in gioco abbandonando pigrizie, rendite di posizione, schemi desueti e ormai logori. Sarà necessario metterlo in pratica anche grazie a un confronto serrato, franco e costruttivo, e una altrettanto rigorosa operatività.

...celebrano il nostro Patronato

Sostenibilità finanziaria e punti da affrontare del sistema pensionistico italiano

Professor
GIANNI GEROLDI

Dagli anni del trattato di Maastricht, entrato in vigore nel 1993, la sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici è diventato un tema quasi quotidiano del dibattito economico e politico europeo. L'accordo che nel 1997 ha dato avvio al cosiddetto Patto di stabilità e crescita, ossia al rafforzamento delle politiche di vigilanza su deficit e debiti pubblici, ha poi comportato una particolare attenzione sulle scelte di politica pubblica del nostro paese che, prima di iniziare il percorso per l'adozione della moneta unica, si era contraddistinto per lo scarso controllo sui disavanzi e sul conseguente elevato aumento del debito pubblico.

Le riforme pensionistiche iniziate in quegli anni, più di tutte la riforma Dini con la radicale modifica del metodo di calcolo delle prestazioni, vanno quindi interpretate anche come risposta che i governi italiani hanno inteso dare a chi nelle sedi europee vedeva nell'eccessivo aumento della quota di spesa per le pensioni rispetto al PIL il rischio di non poter garantire le prestazioni future e, nello stesso tempo, una minaccia per la sostenibilità finanziaria del debito pubblico. L'andamento del rapporto tra spesa per pensioni e PIL (P/Y) è così divenuto l'indicatore su cui si è più concentrata l'attenzione non solo dei regolatori europei ma anche dei mercati finanziari.

E' sotto questo profilo che può essere dunque inquadrata la tenuta del nostro sistema pensionistico, sia quando ci si riferisce agli effetti delle riforme già adottate, sia in una prospettiva di lungo periodo che si è soliti utilizzare per il confronto tra i Paesi membri dell'Unione europea. Cominciando dai primi anni delle riforme e fissando l'attenzione sui dati numerici, dalla dinamica del rapporto P/Y, si possono ricavare alcune significative indicazioni.

(Segue sul prossimo numero di Diritti Sociali)



INAC-Cia

GIUSEPPE L'ABBATE

Sottosegretario di Stato delle Politiche agricole alimentari, forestali

Innanzitutto, buon compleanno! Quello che avete raggiunto è un traguardo storico e importante. In tutti questi anni, avete accompagnato lavoratori e, in generale, cittadini nelle varie riforme del welfare italiano che si sono succedute, prestando un fondamentale ruolo di supporto attraverso consulenza, assistenza e tutela di quelli che sono i diritti previdenziali, sociali e sanitari. L'augurio è che il vostro impegno continui per tanti anni ancora. Un impegno che ho potuto toccare con mano durante la mia esperienza dapprima parlamentare, in Commissione Agricoltura, e ora al Ministero delle Politiche Agricole nel lavoro condotto assieme al Presidente Barile per l'innalzamento della pensione base per gli agricoltori. Una battaglia che reputo di buon senso, divenuta ancor più attuale alla luce del drammatico periodo che stiamo vivendo che, purtroppo, aggrava ulteriormente le condizioni di vita dei pensionati al minimo. Superata questa pandemia, con il Ministero del Lavoro riprenderemo il percorso iniziato per giungere finalmente all'agognato risultato della revisione del trattamento pensionistico per gli agricoltori.



Le questioni aperte nel sistema pensionistico italiano

MICHELE RAITANO

insegna Politica Economica alla Sapienza Università di Roma

Puntuale come l'alternarsi delle stagioni, in Italia si torna a parlare di riforma delle pensioni. Dal gennaio di quest'anno è infatti attiva una Commissione che ha il compito di valutare come intervenire in ambito previdenziale e che, fra le altre cose, sta ragionando sull'opportunità di definire nuove regole che - in sostituzione di "Quota 100" che va a scadenza nel 2021 - consentano ad alcuni gruppi di individui di pensionarsi prima del raggiungimento dei requisiti stabiliti dalla riforma del 2011.

Ma come si possono introdurre forme di flessibilità dell'età pensionabile che beneficino tutti senza comportare esborsi eccessivi per il bilancio pubblico? A ben vedere, la soluzione è a portata di mano.

Sulla base della considerazione che il metodo contributivo è la base di calcolo della maggior parte della prestazione delle coorti vicine al pensionamento, si potrebbe permettere, a partire da una certa età, di ritirarsi subendo una riduzione della quota retributiva della pensione (intorno al 3% per ogni anno di anticipo rispetto all'età legale) che compensi, in modo attuarialmente equo, il vantaggio della sua percezione per un numero maggiore di anni. Se ben definita, una misura di questo tipo offrirebbe un'opportunità in più a tutti, senza generare problemi per il bilancio pubblico nel lungo periodo. Rimarrebbero due principali criticità: l'impatto sul bilancio pubblico di breve periodo (di "cassa") dovuto al più elevato flusso di uscite nell'immediato e l'esigenza di tutelare in modo selettivo i più svantaggiati.

La prima criticità è molto sovrastimata a causa della tendenza a ipotizzare che tutti si ritirino appena raggiunti i requisiti minimi. Ma è plausibile che non sia così, come confermano alcuni dati: Quota 100 - pur non prevedendo alcuna penalizzazione dell'importo - è stata finora richiesta da poco più di 200.000 individui a fronte di oltre 600.000 domande stimate dal DEF per il biennio 2019-2020; l'APE volontaria, che offriva la possibilità di pensionarsi in cambio di una penalizzazione monetaria, è stata richiesta nei 30 mesi di attivazione da poco più di 30.000 individui; "Opzione donna", che si basa sul ricalcolo contributivo, ha interessato nel 2019 circa 18.000 lavoratrici. In tutta probabilità, quindi, l'impatto di cassa di una misura congegnata lungo le linee qui esposte sarebbe limitato, a fronte di un sicuro miglioramento del benessere dei lavoratori che si vedrebbero offerta una più ampia opportunità di scelta.

Rimarrebbe la seconda criticità, ovvero come offrire agli individui più svantaggiati una tutela che non riduca l'importo di prestazioni non generose e non sia limitata alle poche categorie che svolgono lavori "gravosi" o "usuranti". Su questo tema bisognerebbe avviare una riflessione, trasparente e scientificamente fondata, sulla gravosità delle varie mansioni e su come le diverse mansioni influiscano sull'aspettativa di vita.

Un intervento che, da una parte, offrisse a tutti un'opportunità di scelta in più senza impattare sul bilancio pubblico e, dall'altra, tutelasse le categorie più bisognose porrebbe finalmente fine a un dibattito sui requisiti di accesso al pensionamento che si protrae dal 1992, lasciando spazio

alla riflessione su un tema altrettanto cruciale come la tutela dei futuri pensionati poveri intorno ai quali si gira intorno da anni senza pervenire a una soluzione normativa.

Ormai dal 2016, si parla infatti della "pensione contributiva di garanzia", utilizzando un termine immaginato dal sottoscritto a proposito dell'introduzione di uno strumento che garantisca i futuri pensionati contributivi che, a causa di una carriera svantaggiosa, rischieranno di ricevere pensioni di importo limitato anche dopo una vita lavorativa non breve.

In questa prospettiva, si dovrebbe inserire nello schema contributivo un importo garantito, non uguale per tutti, ma legato agli anni di contribuzione (effettiva e figurativa, ad esempio per periodi di formazione, disoccupazione o cura) e all'età di ritiro, in modo da rendere l'importo coerente con la logica del sistema stesso, che mira a premiare chi lavora o è disposto a farlo di più. La garanzia potrebbe, ad esempio, essere pari a 14.000 euro annui lordi in caso di ritiro a 66 anni e 40 di anzianità, da ridurre o aumentare proporzionalmente in caso di carriere meno o più lunghe, tenendo conto degli anni di contribuzione e dei coefficienti di trasformazione alle diverse età di ritiro. Ogni qualvolta, per una data combinazione di età e anzianità, la pensione contributiva a cui si ha diritto in base ai propri contributi fosse inferiore alla prestazione garantita, essa verrebbe integrata nella misura della differenza fra queste due grandezze.

Il finanziamento dell'integrazione sarebbe posto a carico della fiscalità generale (ma si potrebbe pensare anche a forme di finanziamento interne al sistema pensionistico, differenziando aliquota di finanziamento e di computo) e comporterebbe un aggravio per il bilancio pubblico unicamente da circa il 2040 in poi, quando la "gobba" della spesa pensionistica italiana dovrebbe attenuarsi sensibilmente.

Ad ogni modo, è importante che nel dibattito si stia sgombrando il campo da un serio equivoco sulla natura normativa dello schema contributivo e che deriva dall'utilizzo del termine "equità attuariale" con riferimento alle tecniche di tale schema. Il contributivo è, infatti, da alcuni ritenuto "equo", perché prevede lo stesso tasso di rendimento per tutti gli appartenenti a una determinata coorte e in quanto è attuarialmente neutrale rispetto alle scelte individuali. Tuttavia, l'equità attuariale non va confusa con la giustizia distributiva: chi ritiene che la previdenza debba basarsi unicamente su un rigido meccanismo attuariale di controprestazione sta implicitamente accettando come "giusta" e immutabile qualsiasi situazione che si crea nel mercato del lavoro. In realtà, i tratti del mercato del lavoro italiano, caratterizzato da molteplici disuguaglianze salariali e contrattuali inducono a ritenere che molte delle differenze nelle storie lavorative non siano il risultato di un "giusto" processo di mercato che vada quindi cristallizzato negli importi pensionistici.

Una buona politica dovrebbe cercare di modificare i processi ingiusti e, in attesa di ciò, dovrebbe quantomeno evitare che gli esiti ingiusti di mercato condizionino anche i trasferimenti pensionistici pubblici.

Inpgi

Pensioni e cumulo con i redditi da lavoro

Fino al limite annuo di € 22.524,13 le pensioni di anzianità dei giornalisti sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, mentre per la parte eccedente, l'Inpgi effettua la trattenuta del 50% della pensione. Sono interamente cumulabili le pensioni di vecchiaia, ai superstiti e di invalidità. Un ex giornalista è ricorso alla Corte di Cassazione per chiedere l'illegittimità di questa norma e chiedere l'eliminazione della trattenuta per reddito da lavoro sopra il limite indicato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritendendo l'Inpgi parificato ad un ente previdenziale, pertanto, le pensioni concesse dello stesso Istituto, sono assimilabili a quelle della gestione Inps. In virtù di questa assimilazione, le pensioni di anzianità pagate dall'Inpgi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro e per qualsiasi importo. Trattandosi di una sentenza, seppure emessa dal massimo grado di giudizio civile, fino a che l'Inpgi non farà proprio il principio espresso in essa, lo stesso principio non può essere speso per tutti i pensionati amministrati dall'Istituto. Torneremo sull'argomento non appena vi saranno novità in merito.

SR

Dipendenti pubblici

Il trattenimento in servizio

L dipendente pubblico non può chiedere il trattenimento in servizio oltre il compimento dell'età pensionabile, ad eccezione del caso in cui non abbia maturato l'anzianità minima contributiva per la pensione. La PA deve verificare se entro il 71° anno di età, il dipendente matura l'anzianità minima per la pensione: in questo caso deve concedere il trattenimento in servizio. Quanto detto lascia aperti diversi quesiti. Il primo riguarda il dipendente che ha contributi accreditati in più gestioni, infatti, bisogna considerare anche i contributi in tali gestioni in virtù della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi, restringendo così, il campo applicativo della norma. Questa circostanza a volte è difficile da accertare ed è chiaro che se l'amministrazione non è al corrente di altri contributi accreditati, potrebbe accogliere la richiesta di trattenimento in servizio magari non dovuta. Secondo aspetto riguarda il limite entro cui è ammesso il trattenimento

in servizio, possibile ove al 71° anno di età, sia raggiungibile l'anzianità contributiva minima per il diritto a pensione. Il requisito però non è uguale per tutti i dipendenti, dato che la legge Fornero ha diviso gli iscritti in base alla presenza o meno di contributi al 31/12/1995. Chi è nel sistema misto, deve conseguire una contribuzione minima pari a 20 anni, per chi invece è privo di anzianità alla predetta data, sono sufficienti 5 anni. Ad un dipendente privo di contributi al 31/12/1995, basterebbe così un solo anno di contributi all'età di 67 anni, per chiedere il trattenimento in servizio sino a 71. Con riferimento ai dipendenti nel sistema misto, resta da capire se anche questo requisito può essere raggiunto con il cumulo dei periodi assicurativi. La risposta si ritiene sia positiva ma sul punto sarebbe opportuno un chiarimento.

FRANCESCO AMBROSIO



Personale ENAV

In pensione a 60 anni se non più abilitati alla professione

Lavoratori dell'ENAV che svolgono attività quali piloti, controllori del traffico aereo, assistenti al volo, esperi meteo e operatori radiomisure, nel caso in cui perdano il titolo abilitante alla professione, possono andare in pensione a 60 anni. I lavoratori che hanno mantenuto l'iscrizione alla Cassa Stato CTPS, in quanto assunti prima del 1996 e quelli che sono iscritti al fondo Assicurazione dell'Inps, mantengono il requisito per la pensione di vecchiaia a 60 anni, con almeno 20 anni di contributi, se risultano non più abilitati allo svolgimento dell'attività. La riforma Fornero ha disposto la distinzione tra i lavoratori in base alla data di assunzione, prima o dopo il 1996 e la gestione in cui risultano iscritti, consentendo la pensione a 60 anni agli assunti prima del 1996, tre mesi in più se assunti

dopo. Con un successivo decreto, è stato stabilito il requisito per la pensione in base alle regole previgenti alla Fornero ma sostanzialmente non cambiavano i limiti di età. Con il decreto del 2019, le categorie ENAV sono state equiparate. Restano applicabili anche in tale casistica le maggiorazioni contributive previste per il personale: 1/5 fino a un massimo di 5 anni complessivi. Se le maggiorazioni si collocano prima del 1995 e fanno maturare 18 anni di contributi entro lo stesso anno, determinano un aumento dell'importo della pensione, se invece si collocano dopo, determinano un aumento del coefficiente di trasformazione del montante contributivo legato all'età.

SR

Pensioni

Niente cumulo dei contributi per i farmacisti dipendenti

I farmacisti impiegati quali lavoratori dipendenti, non possono cumulare i contributi temporalmente coincidenti, con quelli versati all'Inps. La Cassa dei farmacisti assicura non solo i liberi professionisti ma anche chi esercita la professione come dipendente. Questi ultimi sono obbligati al versamento di una quota fissa annua di contributi e contemporaneamente sono obbligati a contribuire al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps. L'ente prevede un'imposizione contributiva intera a favore dei farmacisti dipendenti, pari al 33,33%, al 50% o all'85%, del contributo previdenziale intero, con proporzionale riduzione della pensione spettante. In caso di disoccupazione involontaria, la riduzione spetta per un periodo massimo di 5 anni, trascorsi i quali, l'iscritto può pagare il contributo nella misura dimezzata, poiché equiparato all'iscritto che non esercita attività professionale. Il versamento è obbligatorio per rimanere iscritti all'Albo, essere assunti nelle farmacie

private o partecipare ad un concorso pubblico. Per i farmacisti dipendenti, la duplicità della posizione assicurativa può rendere difficile la maturazione del diritto a pensione, in presenza di una carriera precaria, che non faccia raggiungere i requisiti contributivi minimi per la pensione prevista dalla Cassa: 30 anni di versamenti, 20 anni di attività, 68 anni e 9 mesi di età. I contributi accreditati presso la Cassa ENPAF, non può essere utilizzata tramite la totalizzazione, il cumulo e la ricongiunzione dei periodi assicurativi, perché coincidente temporalmente con quella maturati presso l'Inps. E come se non bastasse, dal 2004 non è più prevista la restituzione dei contributi per chi non matura i requisiti minimi per la pensione: il rischio di versare somme importanti che non daranno diritto ad alcuna prestazione è purtroppo molto concreto.

LUCIA CICCAGLIONE

Anticipo del TFS/TFR

Via libera dell'Inps alla presentazione delle domande

L'anticipo del Trattamento di fine servizio o di fine rapporto sino a 45mila euro per i dipendenti pubblici tramite un finanziamento erogato dal sistema bancario, trova finalmente le istruzioni dell'Inps. La disposizione interessa i lavoratori della pubblica amministrazione, compreso il personale degli enti pubblici di ricerca e delle camere di commercio, che ottengono o hanno ottenuto la pensione con determinati requisiti:

- pensione di vecchiaia: 67 anni di età e 20 anni di contributi;
- pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini, un anno in meno se donne;
- pensione Quota100: 62 anni di età e 38 di contributi.

Per tutti, l'effettivo pensionamento deve essere

avvenuto prima del 29 gennaio 2019. Rimane ancora da chiarire se l'anticipo può essere chiesto anche nel caso in cui i requisiti contributivi siano stati raggiunti grazie al sistema del cumulo. L'anticipo consiste in un prestito bancario che deve essere restituito all'atto della liquidazione del TFS. Per ottenerlo, l'interessato dovrà per prima cosa chiedere all'Inps la certificazione del diritto all'anticipazione. Entro 90 giorni dalla richiesta, l'Inps dovrà rilasciare la suddetta certificazione e in quel momento il pensionato potrà rivolgersi ad uno degli istituti di credito aderenti all'Accordo quadro sottoscritto tra Abi e ministeri competenti, per la stipula del contratto di anticipo. Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, l'Inps dovrà rendere disponibile la somma spettante all'interessato.

LUCIA CICCAGLIONE

Buonuscita

Tassazione sui periodi di pre-ruolo riscattati

La quota di buonuscita derivante dal riscatto dei servizi pre-ruolo, concorre interamente alla formazione della base imponibile su cui sarà applicata la tassazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, non riconoscendo la riduzione dell'imponibile inerente la quota derivante dal riscatto dei periodi di preruolo. Molti pensionati si sono chiesti se fosse corretto che l'ente previdenziale al momento della liquidazione del TFS, tassasse anche la quota derivante dai contributi previdenziali versati per il riscatto in commento, ritenendo di essere sottoposti a una doppia imposizione fiscale: la prima riferita al pagamento dei contri-

buti volontari con un reddito già tassato, la seconda al tempo della liquidazione della prestazione stessa. I giudici della Corte di Cassazione, ritengono che non si è in presenza di una doppia imposizione fiscale: quando la buonuscita è alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati volontariamente per i servizi pre-ruolo ammessi a riscatto, deve essere soggetta all'imposizione fiscale ordinaria, dato che tale versamento fa riconoscere un'anzianità contributiva altrimenti non valutabile.

LUCIA CICCAGLIONE

Casse professionali: No al contributo di solidarietà

Le casse professionali non possono disporre il contributo di solidarietà alle "pensioni d'oro". A ribadirlo è la Corte di Cassazione, che con una sentenza ha accolto le ragioni rappresentate da un ex dottore commercialista. La Cassazione ha stabilito che il contributo di solidarietà deve essere disposto dal legislatore. Le casse quindi, non possono effettuare autonomamente i prelievi

patrimoniali sulle pensioni più elevate, prendendo a pretesto la decisione della Corte costituzionale che ha legittimato il prelievo in commento. In materia può essere solo la legge stabilire le regole e non la Cassa.

SR

Militari: L'infortunio durante l'esercitazione

L militare che in occasione di esercitazioni ed addestramenti durante il servizio di leva obbligatoria, subisce un infortunio, non può essere considerato come vittima del dovere, in quanto manca il carattere di straordinarietà richiesto dalla norma. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un militare che, pur avendo denunciato delle patologie pregresse, è stato impegnato in esercitazioni militari, subendo un peggioramento delle condizioni di salute. Condizioni che gli hanno fatto comunque

ottenere il riconoscimento dell'aggravamento della patologia e la concessione della pensione privilegiata. A parere della Corte, per essere riconosciuto quale vittima del dovere, l'esercizio dell'attività lavorativa deve avvenire in ambito straordinario, quali il contrasto alla criminalità, svolgimento di servizio di ordine pubblico, operazioni di soccorso e salvataggio, sorveglianza a strutture militari e azioni di contrasto in ambito internazionali.

SR

Indennità per la Disoccupazione Agricola

La presentazione della richiesta scade il 31 marzo

Il 31 marzo scade il termine per presentare la domanda dell'indennità di disoccupazione agricola per le giornate di disoccupazione relative al 2020. L'indennità spetta ai lavoratori italiani e stranieri, che nel 2020 hanno prestato attività nel settore agricolo ed hanno versato contributi per almeno 102 giornate, accreditate nel biennio 2019/2020, oppure tutte nel 2020. In quest'ultima ipotesi, l'indennità spetta se il lavoratore ha almeno una giornata di lavoro anche non agricola accreditata negli anni precedenti. In caso di contribuzione mista, deve prevalere quella agricola. Gli stranieri hanno diritto all'indennità se titolari di permesso di soggiorno non stagionale, anche se assunti con contratto di lavoro a termine. Con la domanda di disoccupazione, può essere richiesto, se spettante, l'Assegno per il Nucleo Familiare. Per la presentazione telematica della domanda è necessario portare i seguenti documenti:

- Modello SR163 (reperibile sul sito dell'Inps o presso i


nostri uffici), da portare preventivamente compilato a cura della Banca o di Poste Italiane nella parte di interesse, per l'eccezione dell'indennità;

- Fotocopia documento d'identità;
- Copie delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 2 anni (CUD, Mod. 730 o Mod. Unico);
- Dati anagrafici, codici fiscali ed eventuali dichiarazioni dei redditi del coniuge e dei figli;
- Modello SR171 (reperibile sul sito dell'Inps o presso i nostri uffici) per i titolari di altri lavori in proprio (titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, attività professionali, attività autonome in agricoltura) da compilare all'atto della presentazione della domanda.

Tramite il Patronato INAC l'interessato potrà presentare gratuitamente la domanda all'Inps ed ottenere in tempi brevissimi, la liquidazione di quanto spettante. Attenzione!!! A

chi ha percepito l'indennità nel 2020, molto probabilmente l'Inps non ha applicato correttamente le detrazioni fiscali. Presentando la dichiarazione dei redditi tramite il CAF Cia srl, può recuperarle in tempi ridottissimi. Talvolta si tratta di alcune centinaia di euro! Gli interessati potranno anche recuperare in quell'occasione eventuali spese detraibili o deducibili (spese sanitarie, scolastiche, assicurazioni, ecc.) ed usufruire, se deliberato dalla sede competente ed alle condizioni previste, di un'apprezzabile riduzione della tariffa, a titolo di primo ingresso nel servizio.

CT



Ape Sociale

Il diritto per i lavoratori domestici a tempo determinato

Possono ottenere l'Anticipo Pensionistico sociale, anche coloro che sono in stato di disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto dei periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto ed abbiano concluso, da almeno 3 mesi, di beneficiare della prestazione di disoccupazione loro spettante. Per il conseguimento dell'Ape, è necessario essere in possesso di almeno 63 anni di età e 30 anni di contributi (per le donne il requisito contributivo è diminuito di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni). Un incastro di requisiti di non poco conto ma che consente anche al lavoratore domestico a tempo determinato, di usufruire gratuitamente "dell'accompagnamento alla pensione": l'Ape sociale. L'arco temporale dei 36 mesi entro cui individuare i 18 mesi di rapporto di lavoro dipendente, decorre a ritroso dalla

data di scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato svolto da ultimo, al momento della domanda di verifica delle condizioni per l'Ape sociale. I 18 mesi di rapporto di lavoro dipendente possono essere anche non continuativi. L'altra condizione posta per richiedere l'Ape sociale, è l'aver fruito dell'indennità di disoccupazione Naspi per l'intera sua durata e non aver perduto lo status di disoccupazione nei successivi 3 mesi dal termine della stessa Naspi. Questa ultima condizione esclude dal beneficio i lavoratori domestici che non hanno richiesto la Naspi, magari pur avendone diritto, oppure quelli che non hanno maturato i requisiti richiesti per la stessa indennità: 13 settimane contributive nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro ed almeno 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi prima della cessazione del rapporto di lavoro.

CT

Lavoratore part-time

Contributi volontari o riscatto per la pensione

Non è mai troppo presto pensare ai contributi volontari o al riscatto per uniformare il diritto alla pensione, a certe condizioni comunque assicurato, dei periodi di lavoro part time. Il lavoratore ottiene la piena copertura contributiva dei periodi di lavoro dipendente prestato con inquadramento part time, a condizione che la retribuzione percepita rispetti il minimale pari al 40% del trattamento minimo di pensione. Può accadere però, che a fronte di un periodo di lavoro prestato, i contributi accreditati risultino inferiori all'anno, con importanti conseguenze sulla pensione. Le pensioni si basano su due elementi fondamentali: il "diritto", ovvero il raggiungimento del requisito minimo contributivo e di età e la "misura", ovvero l'importo della pensione. Nel sistema pensionistico contributivo, quest'ultimo elemento è particolarmente importante. Per determinare le settimane utili per il diritto, è sufficiente che l'interessato divida l'importo della retribuzione complessivamente percepita nell'anno, per il

minimale settimanale dello stesso anno. Se il lavoratore part time ha una retribuzione previdenziale annua superiore al minimale, il periodo di lavoro parziale avrà la medesima copertura contributiva del lavoratore a tempo pieno. In caso contrario, il lavoratore può integrare i contributi mancanti, utilizzando i contributi volontari o il riscatto ma solo per i periodi che si collocano successivamente al 1996. In entrambi i casi, il lavoratore dovrà versare quanto determinato dall'Inps per poter contare sull'anno contributivo pieno. Tale facoltà è concessa anche ai lavoratori che pur avendo l'anno contributivo pieno, con i contributi volontari o il riscatto intendono "rimpinguare" la provvista contributiva, al fine di percepire una pensione di maggiore importo. Quanto sopra illustrato non riguarda i lavoratori del pubblico impiego, gli agricoli, gli apprendisti, gli addetti alla piccola pesca ed i lavoratori domestici.

CT



Assenza dal lavoro Covid

Equiparazione alla degenza ospedaliera

Prima delle novità introdotte dal Decreto legge Agosto, i lavoratori disabili, pubblici e privati, potevano chiedere un periodo di assenza dal lavoro, se prescritto dalle autorità sanitarie, equiparato al ricovero ospedaliero. Il beneficio riguarda coloro che rientrano in una delle seguenti condizioni: soggetti con riconoscimento di disabilità grave; soggetti in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie. Il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico. Nella diagnosi deve essere riportata la situazione clinica ed i riferimenti del

verbale di riconoscimento dello stato di handicap o della certificazione rilasciata dagli organi delle ASL. Il decreto agosto ha disposto una proroga del termine fino al 15 ottobre per la fruizione della tutela previdenziale. È stato eliminato il riferimento al verbale di riconoscimento della disabilità, pertanto è sufficiente che il lavoratore produca la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l'indicazione della condizione di fragilità o della condizione di rischio di cui sopra, attestata dalla ASL. Dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre è disposto lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile o lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto.

FRANCESCO AMBROSIO

Lavoro agile

Esteso il periodo fruibile

Il DPCM del 3 novembre scorso, tra le altre cose dispone la possibilità, per i genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni, di fruire del "lavoro agile" per il periodo corrispondente alla durata della quarantena disposta a seguito di contatto-contagio verificatosi all'interno della scuola. Se la natura della prestazione lavorativa non consente lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza, i lavoratori hanno diritto ad un congedo straordinario per la durata della quarantena, indennizzato con il 50% della retribuzione. Il diritto è riconosciuto fino al 30 giugno 2021, anche ai genitori lavoratori con almeno un figlio con disabilità grave. Il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile può essere realizzato anche attraverso la destinazione a mansione diversa del lavoratore o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale realizzabili anche non essendo presenti sul luogo di lavoro.

GC

Pensione e lavoro

Le dimissioni sono un presupposto imprescindibile!

Per ottenere la pensione il lavoratore dipendente deve necessariamente aver interrotto ogni rapporto di lavoro in essere, non solo l'attività lavorativa che lo ha portato alla pensione! Dopo la liquidazione della pensione, l'Inps verificherà gli atti al fine di comprovare l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro: dimissioni, liquidazione della paga finale, ratei di tredicesima e ferie non godute, liquidazione del TFR, comunicazione del datore di lavoro all'Inps ed al Ministero del lavoro. Per il lavoratore dipendente la cessazione dell'attività lavorativa è quindi un presupposto indispensabile per ottenere e talvolta mantenere il diritto alla pensione. A seconda della tipologia della pensione, l'ex lavoratore ora pensionato potrà riprendere a lavorare con lo stesso o altro datore di lavoro. I contributi accreditati dopo il pensionamento potranno essere successivamente richiesti "a conguaglio" sulla pensione in liquidazione (supplemento di pensione), oppure dare diritto ad un'ulteriore pensione (pensione supplementare).

ALESSANDRA FECCENNA

Il tramonto degli assegni familiari

Dal 2021 verranno sostituiti dall'assegno unico

Entra nella Legge di bilancio 2021 la novità dell'assegno unico per i figli a carico sino all'età di 21 anni. Potranno beneficiarne anche le categorie degli autonomi e degli incapienti. In attesa della definizione del provvedimento, possiamo anticipare che l'importo spettante verrà calcolato in due quote: la prima quota di importo fisso in base al numero dei figli ed all'età, la seconda quota variabile in relazione al valore ISEE.

DZ

Invalidi civili Da novembre pensione adeguata in automatico

Le pensioni per gli invalidi civili totali saranno adeguate d'ufficio già a novembre e dicembre. Chi pur avendone diritto non riceverà l'aumento, potrà presentare all'Inps una specifica domanda. Questa l'estrema sintesi di un recente messaggio dell'Istituto, inerente l'adeguamento al milione delle vecchie lire (€ 651,51/mese), delle pensioni di invalidità corrisposte agli invalidi civili totali, ai ciechi assoluti ed ai sordomuti. Non vi dovrebbe quindi essere necessità di presentare alcuna domanda, fatto salvo per quei soggetti per i quali, per qualche motivo, l'Inps non dovesse effettuare l'adeguamento d'ufficio. All'occorrenza, gli interessati possono riferirsi al Patronato INAC. Con le mensilità di novembre e dicembre, gli interessati riceveranno anche gli arretrati, dovuti dal 20 luglio scorso. La Corte costituzionale ha recentemente dichiarato l'illegittimità della norma che esclude dall'incremento «al milione» (€ 516,46, aumentati poi a € 651,51), gli invalidi civili totali di età compresa tra 18 e 60 anni. Con il Decreto Agosto, il Governo è intervenuto per correggere la norma in seguito ai rilievi della Corte, con effetti retroattivi dal 20 luglio, estendendo il beneficio anche alle categorie originariamente escluse dal beneficio ed andando addirittura oltre a quanto espresso dalla medesima Corte. Nell'adeguamento infatti, sono stati inseriti anche i ciechi civili assoluti, i sordomuti ed i titolari di pensione di inabilità previdenziale. L'importo spettante per il 2020 è di € 651,51/mese per 13 mensilità ed è legato a precisi

limiti di reddito previsti dalla norma:

- € 8.469,63 per i beneficiari non coniugati;
- € 14.447,42, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati.

Per i titolari di pensione di inabilità previdenziale, l'aumento è riconosciuto esclusivamente previa domanda. La necessità di presentare la domanda probabilmente scatterà anche per le categorie di beneficiari sopra riportati, se i redditi personali sono variati nel corso del 2020 e non sono stati comunicati all'Inps. Rivolgendosi al Patronato INAC, il lettore potrà verificare la sussistenza del diritto all'aumento ed eventualmente presentare la domanda per ottenerlo. Con lo stesso messaggio, l'Inps ricorda agli interessati che le pensioni di importo superiore a mille euro, devono essere accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata. I pensionati che percepiscono la pensione in contanti e che per effetto della maggiorazione in commento ottengono un importo mensile complessivo superiore al limite di mille euro, se non ne sono già provvisti, dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o postale, di un libretto postale o di una carta prepagata. Il codice Iban dovrà essere tempestivamente comunicato all'Inps, anche richiedendo questo adempimento all'ufficio postale o allo sportello bancario dove è stato aperto il conto corrente.

ROMOLO ESPOSITO

Vieni a trovarci nei Centri Servizi alla Persona

AGRIGENTO	Via Imera 135 - Tel. 0922 21420 - Fax 0925 404168	MESSINA	Via Maddalena Is. 147, N. 13 - Tel. 090 2935010 - Fax 090 2935109
ALESSANDRIA	Via Mazzini 33 - Tel. 0131 236225	MILANO	Viale Coni Zugna, 58 - Tel. 02 5811895
ANCONA	Via Scrima, 14 - Tel. 071 2800394 Fax 071 2805794	MODENA	Via Santi, 14 - Tel. 059 827620 - Fax 059 330555
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 Tel. 0165 231105 - Fax 178607792	NAPOLI	Via Nazionale, 375 - Torre Del Greco Tel. 081 8477809
AREZZO	Viale Baldaccio D'anghieri, 27/31 Tel. 0575 21223 - Fax 0575 24920	NOVARA	Via Ravizza, 10 - Tel. 0321 398217 - Fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	Via Montecassino, 9/11 - Tel. 0736 46182 Fax 0736 352162	NUORO	Via Iglesias 93 - Tel. 0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ASTI	Piazza Alfieri, 61 - Tel. 0141 594320 - Fax 0141 595344	ORISTANO	Via Lazio, 90 - Tel. 0783 303431 - Fax 0783 768868
AVELLINO	Piazza D'armi, 2/F - Tel. 0825 326756 - Fax 0825 23463	PADOVA	Via Della Croce Rossa 112 - Tel. 049 8070011 Fax 049 8070651
BARI	Pizza Europa 23 - Bari San Paolo - Tel. E Fax 080 5580445 Fax 080 5580606	PALERMO	Via Remo Sandron 63 - Tel. 091 345878 Fax 091 348061
BARILETTA ANDRIA TRANI	Via Mura Spirito Santo, 74 Scala A - Barletta Tel. 0883 518604 - Fax 0883 514297	PARMA	Viale Fratti, 22/A - Tel. 0521 701016 - Fax 0521 273801
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - Tel. 0437 944377 - Fax 0437 942148	PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - Tel. 0382 539420 Fax 0382 394376
BENEVENTO	Via Delle Puglie, 34 - Tel. 0824 481618 - Fax 0824 22721	PERUGIA	Via Orazio Tramontani, 8 Ponte San Giovanni - Tel. 075 500215 - Fax 075 500295
BERGAMO	(Gorle) Via Roma, 85 - Zona Celandina - Tel. 035 214247 - Fax 035 222017	PESARO	Piazza Garibaldi 16 - Tel. 0721/64446-34221-35088 Fax 0721 32605-34221
BIELLA	Via Galimberti, 4 - Tel. 015 84618 - Fax 015 8461830	PESCARA	Via Milano, 19 - Tel. 085 28403 - Fax 085 4229361
BOLOGNA	Via Bigari, 5/2 - Tel. 051 6314413 - Fax 051 6314444	PIACENZA	Via C. Colombo, 35 - Tel. 0523 606081 - Fax 0523 594542
BRESCIA	Via Valcamonica 17/A - Tel. 030 3770444 - Fax 030 3757234	PISA	Via Malasoma, 22 - Tel. 050 974065 Fax - 050 985842
BRINDISI	Piazza Cairoli N. 5 Iv° P - Tel. 0831 521536 Fax 0831 195013	PISTOIA	Via Enrico Fermi, 1/A - Tel. 0573 555402 - Fax 0573 555422
CAGLIARI	Via Xx Settembre, 9 - Tel. 070 673718 - Fax 070 660796	PORDENONE	Via Roveredo, 2 - Tel. 0434 361128 - Fax 0434 361128
CALTANISSETTA	Piazza Marconi, 12 - Tel. 0934 21036 - Fax 0934 582685	POTENZA	Viale Dell'edilizia, Lotto E - Tel. 0971 476409 - Fax 0971 594702
CAMPOBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - Tel. 0874 418808 - Fax 0874 412583	PRATO	Piazza San Francesco, 8 - Tel. 0574 33673 - Fax 0574 33973
CASERTA	Via Renella, 36 - Tel. 0823 326755 - Fax 0823 356891	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 Tel. 0932 644957 - Fax 0932 254871
CATANIA	Via A. Di Sanguliano, 349 - Tel. 095 7306411	RAVENNA	Via Faentina, 106 - Tel. 0544 460182 - Fax 0544 465114
CATANZARO	Vico Ii De Grazia N. 4 - Tel. 0961 748161 - Fax 0961 701486	REGGIO CALABRIA	Via Argine Dx Calopinaci/P - Tel. 0965 29013 - Fax 0965 29013
CHIETI	Via Maiella, 87 - Tel. 0871 69939 - Fax 0871 404322	REGGIO EMILIA	Viale Trento E Trieste, 14 - Tel. 0522/514116 - Fax 0522 514407
COMO	Via Morazzone 4 - Tel. 031 264561 - Fax 031 307655	RIETI	Via Comotti 11 - Tel. 0746 257078
COSENZA	Viale Trieste, 53/A - Tel. 0984 22348	RIMINI	Via Matteucci, 4 - Tel. 0541 54284 - Fax 0541 21768
CREMONA	Via Cappuccini 4/B - Tel. 0372 30288 - Fax 0372 413863	ROMA	Via E. D'onofrio, 67 - Tel. 06 40800610/617 - Fax 06 40501161
CROTONE	Viale Stazione Centrolli Granoio-Piano2 - Scala B - Tel. 0962 25703 - Fax 0962 26237	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/A - Tel. 0425 21442 - Fax 0425 21761
CUNEO	Piazza Galimberti 1/C - Tel. 0171 67978 - Fax 0171 691927	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - Tel. 089 231814
ENNA	Via Pergusa, 110 - Tel. 0935/576719 Fax 0935/502356	SASSARI	Via Carlo Felice 50/B - Tel. 079 235516 - Fax 079 238638
FERRARA	Via Bologna, 592/A - Tel. 0532 978550 - Fax 0532 977103	SAVONA (ALBENGA)	Loc. Torre Pernice 15 - Albenga - Tel. 0182/542926 - Fax 0182/544065
FIRENZE	Via Nardi, 39 - Tel. 055 233801 - Fax 055 2001578	SIENA	Viale Sardegna, 37 - Tel. 0577 203730 - Fax 0577 203729
FOGGIA	Via Fiume, 40 - Tel. 0881 580449 - Fax 0881 561308	SIRACUSA	Via Tripoli, 9 - Tel. 0931 60868 0931 Fax 11850490
FORLÌ CESENA	Via Rasi Spinelli, 160 - Tel. 0547 29185 - Fax 0547 610290	TARANTO	Corso Italia, 377 - Tel. 099 7302504 - Fax 099 7302504
FROSINONE	Via F. Brighindi, 39 - Tel. 0775 251773	TERAMO	Via Panfilo Gammelli, 8/10 - Tel. 0861 244452 - Fax 0861 253793
GENOVA	Via Vallecchiara, 17R - Tel. 010/9994648 Fax 010/2512946	TERNI	Via Campo Fregoso, 72 - Tel. 0744 421649 - Fax 0744 403842
GORIZIA	Via Del Montasanto, 105 - Tel. 0481 523058/9 - Fax 0481 522599	TORINO	Via Onorato Vigliani 123 - Tel. 011 6164201 Fax. 011 6164298
GROSSETO	Via Monte Rosa, 178 - Tel. 0564 452398 - Fax 0564 454916	TRAPANI (ERICE)	Via A. Manzoni, 27/B - Tel. 0923 532327 Fax 0923 538762
IMOLA	Via Fanin 7-A - Tel. 0542 646111 - Fax 0542 643348	TRENTO	Via Maccani, 199 - Tel. 0461 420969 - Fax 0461 422259
IMPERIA	Via T. Schiva, 48 - Tel. 0183 291801	TREVISO	Via Noalese, 75 - Tel. 0422 260118 - Fax 0422 260419
ISERNA	Corso Risorgimento, 106 - Tel. 0865 290707	TRIESTE	Via Carlo Ghega N.2 - Tel. 040 362901 - Fax 040 361389
LA SPEZIA	Piazzale Kennedy 27 - Tel. 0187 21998	UDINE	Via Pradamano, 4/A - Tel. 0432 520561 - Fax 0432 620182
LAQUILA	Via Montorio Al Vomano, 2 - Tel. 0862 24030 - Fax 0862 61268	VENEZIA	Via Durandoi 14/A - Marghera - Tel. 041 924177 - Fax 041 5381819
LATINA	Via Napoleone Bonaparte 25 - Tel. 0773 624344 - Fax 0773 602089	VERBANO	Via San Bernardino, 31/E - Tel. 0323 52801 - Fax 0323 52801
LECCE	Piazza Mazzini - Galleria 36 - Tel. 0832 443411 - Fax 0832 443422	VERBANIA CUSIO OSSOLA (DOMODOSSOLA)	Via Amendola, 9 - Tel. 0324 243894
LECCO (MERATE)	Via Statale, 5/7 - Tel. 039 9900553	VERCELLI	Via San Salvatore Angolo Via Manara - Tel. 0161 54597 - Fax 0161 251784
LIVORNO	Piazza D. Manin, 4 - Tel. 0586 898039 - Fax 0586 219345	VERONA	Via Sommacampagna 63/E - Tel. 045 8626248 Fax 045 8622317
LODI	Via Nino Dall'oro 6 - Tel. 0371 420440	VIBO VALENTIA	Via C. Alvaro, 20 - Tel. 0963 43664 - Fax 0963 45293
MACERATA	Via Dei Velini 147 - Tel. 0733 261976 - Fax 0733 232579	VICENZA	Viale Dell'oreficeria, 36 - Tel. 0444 962563/4 - Fax 0444 289733
MANTOVA	Via Imre Nagy 46 - Tel. 0376 368865 - Fax 0376 220753	VITERBO	Viale Bruno Buozzi, 34 - Tel. 0761 340702 - Fax 0761 328879
MASSA CARRARA	Via San Sebastiano 27 - Massa - Tel. 0585 1811271		
LUCCA	Viale Carlo Del Prete, 347 - Tel. 0583 58951		
MATERA	Via Torraca, 9 - Tel. 0835 333031		

www.inac-cia.it

Permessi Legge 104

Nessuna conseguenza sulla pensione per chi assiste i disabili

Lavoratori che si assentano dal lavoro per assistere i familiari disabili o perché essi stessi sono affetti da disabilità, non solo continuano a percepire l'ordinaria retribuzione ma non hanno nulla da temere per la futura pensione. Queste assenze vengono infatti tutelate e conteggiate gratuitamente sia per il requisito dell'età che per la determinazione dell'importo della pensione. Chi utilizza i permessi mensili e/o il congedo biennale retribuito, deve sapere che ha diritto alla normale busta paga ed ai contributi figurativi per la pensione. **I permessi mensili retribuiti.** La legge 104 riconosce al lavoratore dipendente pubblico o privato, il diritto a 3 giorni/mese di permessi retribuiti, per assistere un familiare o affine entro il 2° grado, se non è ricoverato a tempo pieno. È possibile utilizzare i permessi anche per parenti o affini fino al 3° grado ma solo se i genitori o il coniuge del disabile hanno più di 65 anni, oppure se sono deceduti o a loro volta affetti da patologie invalidanti. Sono parenti fino al 2° grado, i figli e genitori, fratelli e sorelle, nonni e nipoti. Il nipote e lo zio, come il bisnipote e il bisnonno sono parenti di 3° grado. Rientrano tra gli affini sino al 2° grado suocero e genero, suocero e nuora, marito e cognato. Si considerano affini di 3° grado lo zio del marito e la zia della moglie. Il lavoratore disabile può utilizzare i 3 giorni di permesso per sé stesso, oppure scegliere la fruizione degli stessi su base oraria, per non più di 2 ore al giorno. Questa facoltà è riservata anche ai genitori che assistono il figlio disabile. **Il congedo straordinario retribuito.** In alternativa ai 3 giorni mensili di cui sopra, il dipendente può utilizzare un congedo straordinario fino ad un massimo di 2 anni frazionabili nell'arco della propria vita lavorativa, per assistere un familiare disabile in presenza di determinate e stringenti condizioni. E infatti richiedo un particolare legame familiare e la convivenza. Per "convivenza" si intende la residenza presso lo stesso indirizzo, anche se in appartamenti contrassegnati da interni differenti. Il congedo spetta al coniuge del disabile in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104, al genitore se il disabile non è sposato oppure se il coniuge è deceduto o a sua volta affetto da patologie invalidanti, al figlio in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, da ultimo al fratello o alla sorella se il disabile non ha figli o se questi sono impossibilitati per patologie. Il disabile non può utilizzare questa forma di congedo per sé stesso. L'assenza dal lavoro per la fruizione del congedo straordinario è conteggiata nell'anzianità di servizio utilizzata dall'Inps per la pensione. Durante questo periodo, al lavoratore è erogata un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita entro un massimale annuo.

TATIANA SANROCCHI

Al via il rimborso del 60% per il reinserimento lavorativo dei disabili

Via libera dell'Inail al rimborso per i datori di lavoro che assumono personale divenuto disabile sul lavoro. Si tratta di una misura di sostegno rivolta ai datori di lavoro che attivano progetti finalizzati al reinserimento di lavoratori presso la stessa azienda in cui svolgevano attività, al verificarsi dell'infortunio o della malattia professionale che li ha portati alla disabilità. L'incentivo è pari al 60% della retribuzione corrisposta al lavoratore e può essere utilizzato per adeguare il posto di lavoro alle esigenze del disabile. Il rimborso riguarda infatti esclusivamente progetti per la conservazione del posto di lavoro o per la cessazione dello stato temporaneo di inabilità tramite la realizzazione di interventi specifici. La misura non è applicabile a casi di nuove assunzioni di disabili inoccupati. Sono rimborsabili le retribuzioni corrisposte per periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 2019 per tutta la durata del progetto sino al massimo di 1 anno. Rientrano nei progetti di reinserimento lavorativo, ad esempio, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'introduzione di rampe e piattaforme elevatrici, l'adeguamento dei percorsi di accesso alla postazione di lavoro, la modifica dei servizi igienici e degli ascensori, l'automazione di porte e infissi, l'adeguamento dei terminali, gli arredi e i dispositivi a supporto di deficit sensoriali, gli interventi formativi. Per ottenere il rimborso, il datore di lavoro deve trasmettere le buste paga relative ai mesi interessati all'Inail, che quantificherà con un apposito provvedimento l'importo rimborsabile e disporrà il primo pagamento, mentre i successivi sono erogati con cadenza mensile.

TATIANA SANROCCHI

